SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 211

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 9 settembre 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 215

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 31 luglio 2008.

Approvazione della guida al risparmio di carburante ed alle emissioni di CO_2, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 2003, n. 84, riguardante il regolamento di attuazione della direttiva 1999/94/CE.

08A05779

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 216

Ministero dell'interno

DECRETO 8 agosto 2008.

Modalità relative alle certificazioni concernenti il conto di bilancio 2007 delle amministrazioni provinciali, dei comuni, delle comunità montane e delle unioni di comuni.

08A06061

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 2008, n. **140.**

Regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Visto l'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione» e successive modificazioni;

Visto l'articolo 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto l'articolo 1, comma 6-*sexies* del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione legislativa.»;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 17 dicembre 2007 e del 31 marzo 2008;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2008;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e definisce le modalità delle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici nei ruoli regionali di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 2.

Programmazione

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i posti di dirigente scolastico destinati alla procedura concorsuale di cui all'articolo 3, si determinano in sede di programmazione del fabbisogno di personale.

Art. 3.

Reclutamento

1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici, con l'unificazione dei tre settori formativi della dirigenza scolastica, si realizza mediante un unico concorso per esami e titoli che si svolge in sede regionale. Il concorso è indetto con cadenza triennale con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Gli uffici scolastici regionali curano l'organizzazione e lo svolgimento del concorso.

2. Il numero dei posti messi a concorso si calcola sommando i posti vacanti e disponibili degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado al 1º settembre dell'anno scolastico in cui si indice il concorso e i posti che presumibilmente si rendono disponibili nel triennio successivo per collocamento a riposo per limiti di età eventualmente residuati dopo la nomina dei vincitori dei precedenti concorsi, maggiorati della percentuale media triennale di cessazione dal servizio per altri motivi. Nel bando di concorso il numero dei posti si ripartisce a livello regionale sulla base dei criteri indicati nel presente comma.

Art. 4.

Requisiti di accesso e procedura concorsuale

1. Partecipa al concorso di cui all'articolo 3, comma 1, il personale docente ed educativo in servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali, in possesso dei seguenti requisiti:

a) servizio effettivamente prestato, dopo la nomina in ruolo, di almeno cinque anni in qualsiasi ordine di scuola;

b) laurea magistrale o titolo equiparato ovvero laurea conseguita in base al precedente ordinamento.

2. La domanda di partecipazione al concorso si presenta in una sola regione.

3. Alle prove concorsuali si accede mediante preselezione. Il concorso si articola in due prove scritte ed una prova orale seguite dalla valutazione dei titoli e si conclude con la formulazione della graduatoria di merito e lo svolgimento di un periodo obbligatorio di formazione e tirocinio.

Art. 5.

Procedura di preselezione

1. La procedura di preselezione prevede il superamento di una prova oggettiva a carattere culturale e professionale. La prova consiste in un congruo numero di quesiti diretti all'accertamento delle conoscenze di base per l'espletamento della funzione dirigenziale in relazione alle tematiche di cui all'articolo 6, comma 1, ivi comprese quelle sull'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse a livello avanzato, nonché sull'uso di una lingua straniera, a livello B1 del quadro comune europeo di riferimento, prescelta dal candidato tra francese, inglese, tedesco e spagnolo.

2. La prova oggettiva si valuta in centesimi e si intende superata se il candidato consegue un punteggio non inferiore a 80/100.

3. L'esito della prova oggettiva di preselezione non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito.

4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca può affidare all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione la predisposizione della prova oggettiva di preselezione e il suo svolgimento con il relativo esito anche mediante l'uso di strumenti info-telematici. A tale fine possono, altresì, essere promosse specifiche collaborazioni con università, altri enti di ricerca e associazioni professionali, mediante la stipula di apposite convenzioni definite nell'ambito delle risorse ordinarie assegnate per il reclutamento dei dirigenti scolastici. La prova è unica su tutto il territorio nazionale, si svolge nella stessa data e nelle sedi individuate dagli uffici scolastici regionali.

Art. 6.

Procedura di selezione

1. Le due prove scritte accertano la preparazione del candidato sia sotto il profilo teorico sia sotto quello operativo, in relazione alla funzione di dirigente scolastico. La prima prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su tematiche relative ai sistemi formativi e agli ordinamenti degli studi in Italia e nei paesi dell'Unione europea, alle modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, oltre che alle specifiche aree giuridico-amministrativo-finanziaria, socio-psicopedagogica, organizzativa, relazionale e comunicativa. La seconda prova scritta consiste nella risoluzione di un caso relativo alla gestione dell'istituzione scolastica con particolare riferimento alle strategie di direzione anche in rapporto alle esigenze formative del territorio. Sono ammessi alla prova orale coloro che ottengono un punteggio non inferiore a 21/30 in ciascuna prova scritta.

2. La prova orale consiste in un colloquio interdisciplinare sulle materie indicate nel bando di concorso in relazione alle tematiche di cui al comma 1 e accerta la preparazione professionale del candidato. La prova orale accerta, altresì, la capacità di conversazione su tematiche educative nella lingua straniera prescelta dal candidato. Superano la prova orale coloro che ottengono un punteggio non inferiore a 21/30.

3. La valutazione dei titoli si effettua soltanto nei confronti dei candidati che superano le prove scritte e la prova orale. Ai titoli, indicati nella tabella allegata al bando, si attribuisce un punteggio complessivo non superiore a 30. La tabella indica i titoli professionali e culturali relativi alla funzione dirigenziale e il punteggio massimo attribuibile singolarmente a ciascuno di essi. Si attribuisce una specifica e prevalente valutazione ai master di secondo livello o titoli equivalenti su materie inerenti il profilo professionale del dirigente scolastico e rilasciati da università statali o equiparate.

4. Il punteggio finale dei candidati si valuta in centoventesimi e si ottiene dalla somma dei voti delle due prove scritte, dal voto della prova orale e dal punteggio riportato nella valutazione dei titoli.

5. La graduatoria si formula in base al punteggio complessivo conseguito dal candidato. A parità di merito si applicano le vigenti disposizioni in materia di precedenza e preferenza per l'ammissione all'impiego nelle amministrazioni statali.

6. L'ufficio scolastico regionale pubblica la graduatoria all'albo e sulla rete Intranet e sul sito Internet del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 7.

Vincitori del concorso

1. I candidati utilmente collocati in graduatoria, in relazione al numero dei posti messi a concorso, sono dichiarati vincitori e sono tenuti ad effettuare il periodo di formazione e tirocinio di cui all'articolo 8.

2. I vincitori che effettuano il periodo di formazione e tirocinio sono assunti con contratto a tempo indeterminato, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, secondo l'ordine di graduatoria. Coloro che rifiutano la nomina sono depennati dalla graduatoria. Le nomine sono subordinate al regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. Le graduatorie hanno validità triennale a decorrere dalla data della pubblicazione.

4. L'assegnazione della sede, disposta sulla base dei principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tiene conto delle specifiche esperienze professionali acquisite nel settore formativo di provenienza.

Art. 8.

Durata e struttura del periodo di formazione e tirocinio

1. Il periodo di formazione e tirocinio per i vincitori del concorso ha durata non superiore a quattro mesi e, comunque, non inferiore a tre.

2. L'attività di formazione si svolge parte in presenza e parte con strumenti info-telematici. È finalizzata all'arricchimento delle competenze relative all'analisi del contesto esterno alla scuola, alla progettualità formativa, ai rapporti con i soggetti interni ed esterni alla scuola, alla gestione dell'organizzazione scolastica ivi compresi gli aspetti giuridici, finanziari ed informatici.

3. I contenuti delle attività formative sono indicati nel bando.

4. Il periodo di tirocinio è finalizzato al consolidamento delle competenze connesse alla funzione dirigenziale e si svolge presso scuole anche in collegamento con università, amministrazioni pubbliche, imprese.

5. Il periodo di formazione e tirocinio è valido se le assenze, debitamente giustificate e documentate, non superano un sesto delle ore complessive svolte in presenza. In caso di assenze giustificate e documentate superiori al limite di ore stabilite, il corsista partecipa al corso di formazione e tirocinio del successivo concorso indetto per il reclutamento dei dirigenti scolastici. In caso di assenze ingiustificate e/o non documentate, il corsista decade dalla graduatoria dei vincitori del concorso di cui all'articolo 7.

6. Il periodo di formazione e tirocinio si conclude con una relazione nella quale il corsista illustra sinteticamente il percorso formativo e le tematiche affrontate in sede di tirocinio.

7. Gli uffici scolastici regionali, per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività di formazione e tirocinio, si avvalgono della collaborazione dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica.

Art. 9.

Termine della procedura concorsuale

1. La durata della procedura di reclutamento non può eccedere i dodici mesi dalla prima prova scritta di cui all'articolo 6.

Art. 10.

Commissioni

1. Le commissioni esaminatrici sono nominate con decreto dei competenti direttori generali degli uffici scolastici regionali.

2. Le commissioni sono composte da un presidente e due componenti, devono garantire le pari opportunità tra uomini e donne nella configurazione complessiva delle commissioni a livello regionale e possono comprendere anche soggetti collocati in quiescenza da non più di tre anni.

3. Il presidente è scelto tra: professori di prima fascia di università statali o equiparate, magistrati amministrativi o contabili o avvocati dello Stato, dirigenti di amministrazioni pubbliche che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali. In carenza di personale nelle qualifiche citate, la funzione di presidente è esercitata da dirigenti amministrativi o tecnici o scolastici con una anzianità di servizio di almeno dieci anni.

4. Gli altri due componenti sono scelti uno fra i dirigenti scolastici e l'altro fra esperti di organizzazioni pubbliche o private con competenze in campo organizzativo e gestionale, dirigenti tecnici o dirigenti amministrativi. Per i dirigenti tecnici, amministrativi e scolastici si richiedono documentate competenze nella organizzazione, gestione e direzione di sistemi complessi e un'anzianità nel ruolo di almeno cinque anni.

5. Gli aspiranti alla nomina in commissioni di concorso sono inclusi, a domanda, in un apposito elenco costituito sulla base di un decreto del direttore generale regionale. Con decreto interministeriale, di intesa con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, si definiscono i compensi per i componenti delle commissioni di concorso.

6. Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente all'area professionale C o, in carenza, da personale appartenente all'area professionale B3.

7. Le commissioni esaminatrici sono integrate da esperti nella lingua straniera prescelta dai candidati.

8. Ferma restando, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2001, n. 341, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 6 settembre 2001, l'unicità del presidente, le commissioni esaminatrici sono suddivise in sottocommissioni qualora i candidati, che hanno sostenuto le prove scritte per i posti messi a concorso, superino le cinquecento unità. Per ogni gruppo di cinquecento candidati o frazione di cinquecento le commissioni sono integrate da un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e un segretario aggiunto, secondo le medesime modalità di scelta di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. A ciascuna delle sottocommissioni si assegna un numero di candidati non inferiore a cento.

9. Il presidente della commissione nominata all'inizio della procedura concorsuale, in presenza di sottocommissioni, svolge le funzioni di coordinamento per definire collegialmente i criteri generali per lo svolgimento delle attività concorsuali.

10. I provvedimenti di nomina delle commissioni esaminatrici indicano anche uno o più supplenti per ciascun componente.

Art. 11.

Risorse finanziarie

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 12.

Abrogazioni e disapplicazioni

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prevedono, ai fini del reclutamento e della mobilità professionale, la distinzione in settori formativi dei dirigenti scolastici, nonché ogni altra disposizione dello stesso articolo incompatibile con il presente regolamento. È, altresì, abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2001, n. 341, recante regolamento relativo ai criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici del corso concorso selettivo di formazione dei dirigenti scolastici.

2. Sono disapplicate le disposizioni contrattuali vigenti in contrasto con le norme dettate dal presente regolamento.

3. Restano in vigore, in quanto compatibili, le norme amministrative e legislative, non esplicitamente abrogate dal presente regolamento.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 2008

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GELMINI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 142

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa» è il seguente:

«Art. 21. — 1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalità giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali.

2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri generali e princìpi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi di regolamento è acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui all'art. 355 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con quelle della presente legge.

3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli utenti una più agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alla varietà delle situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali saranno automaticamente concesse nelle province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi.

4. La personalità giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 contestualmente alla gestione di tutte le funzioni amministrative che per loro natura possono essere esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il passaggio al nuovo regime di autonomia sarà accompagnato da apposite iniziative di formazione del personale, da una analisi delle realtà territoriali, sociali ed economiche delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei conseguenti interventi perequativi e sarà realizzato secondo criteri di gradualità che valorizzino le capacità di iniziativa delle istituzioni stesse.

5. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche già in possesso di personalità giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4 è costituita dall'assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazione finanziaria è attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola. L'attribuzione senza vincoli di destinazione comporta l'utilizzabilità della dotazione finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale e di parte corrente, con possibilità di variare le destinazioni in corso d'anno. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti, sono individuati i parametri per la definizione della dotazione finanziaria ordinaria delle scuole. Detta dotazione ordinaria è stabilita in misura tale da consentire l'acquisizione da parte delle istituzioni scolastiche dei beni di consumo e strumentali necessari a garantire l'efficacia del processo di insegnamento-apprendimento nei vari gradi e tipologie dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale possono confluire anche i finanziamenti attualmente allocati in capitoli diversi da quelli intitolati al funzionamento amministrativo e didattico, è spesa obbligatoria ed è rivalutata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata. In sede di prima determinazione, la dotazione perequativa è costituita dalle disponibilità finanziarie residue sui capitoli di bilancio riferiti alle istituzioni scolastiche non assorbite dalla dotazione ordinaria. La dotazione perequativa è rideterminata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata e di parametri socio-economici e ambientali individuati di concerto dai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti.

6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle istituzioni scolastiche, ivi compresi gli istituti superiori di istruzione artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi finalità di educazione o di assistenza scolastica. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le donazioni.

7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalità giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni scolastiche già dotate di personalità e autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli standard di livello nazionale.

8. L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione, dell'unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale.

9. L'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal fine, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri per la determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun *curriculum* e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attività indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.

10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome.

11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresì attribuite la personalità giuridica e l'autonomia alle Accademie di belle arti, agli Istituti superiori per le industrie artistiche, ai Conservatori di musica, alle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo i principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli adattamenti resi necessari dalle specificità proprie di tali istituzioni.

12. Le università e le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni allo scopo di favorire attività di aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e universitario.

13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui ricognizione è affidata ai regolamenti stessi.

14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonché per le modalità del riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei princìpi contenuti nei regolamenti di cui al comma 2. È abrogato il comma 9 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

15. Entro il 30 giugno 1999 il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo di riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico che tenga conto della specificità del settore scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute, nonché delle specifiche professionalità e competenze, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) armonizzazione della composizione, dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con le competenze dell'amministrazione centrale e periferica come ridefinita a norma degli articolo 12 e 13 nonché con quelle delle istituzioni scolastiche autonome;

b) razionalizzazione degli organi a norma dell'art. 12, comma 1, lettera *p);*

c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1, lettera *g);*

d) valorizzazione del collegamento con le comunità locali a norma dell'art. 12, comma 1, lettera *i);*

e) attuazione delle disposizioni di cui all'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nella salvaguardia del principio della libertà di insegnamento.

16. Nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove figure professionali del personale docente, ferma restando l'unicità della funzione, ai capi d'istituto è conferita la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto della personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le specificità della qualifica dirigenziale sono individuati con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti criteri:

a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in ordine ai risultati;

b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera *a)* e l'organizzazione e le attribuzioni dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite ai sensi dell'art. 13, comma 1;

c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato al personale docente con adeguata anzianità di servizio, in armonia con le modalità previste dall'art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di formazione.

17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sarà disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto scuola, articolato in autonome aree.

18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'art. 13 la riforma degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione è realizzata armonizzando e coordinando i compiti e le funzioni amministrative attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in materia di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica.

19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni quattro anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio dell'attuazione dell'autonomia prevista nel presente articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al fine di apportare eventuali modifiche normative che si rendano necessarie.

20. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione.

20-*bis*. Con la stessa legge regionale di cui al comma 20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalità di svolgimento e di certificazione di una quarta prova scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le modalità e i criteri di valutazione delle prove d'esame sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento attuativo, d'intesa con la regione Valle d'Aosta. È abrogato il comma 5 dell'art. 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425.».

— Il testo dell'art.29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» è il seguente:

«Art. 29 *(Reclutamento dei dirigenti scolastici)*. — 1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante un corso concorso selettivo di formazione, indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione, svolto in sede regionale con cadenza periodica, comprensivo di moduli di formazione comune e di moduli di formazione specifica per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi. Al corso concorso è ammesso il personale docente ed educativo delle istituzioni statali che abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno sette anni con possesso di laurea, nei rispettivi settori formativi, fatto salvo quanto previsto al comma 4.

2. Il numero di posti messi a concorso in sede regionale rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative è calcolato sommando i posti già vacanti e disponibili per la nomina in ruolo alla data della sua indizione, residuati dopo gli inquadramenti di cui all'art. 25, ovvero dopo la nomina di tutti i vincitori del precedente concorso, e i posti che si libereranno nel corso del triennio successivo per collocamento a riposo per limiti di età, maggiorati della percentuale media triennale di cessazione dal servizio per altri motivi e di un'ulteriore percentuale del 25 per cento, tenendo conto dei posti da riservare alla mobilità.

3. Il corso concorso, si articola in una selezione per titoli, in un concorso di ammissione, in un periodo di formazione e in un esame finale. Al concorso di ammissione accedono coloro che superano la selezione per titoli disciplinata dal bando di concorso. Sono ammessi al periodo di formazione i candidati utilmente inseriti nella graduatoria del concorso di ammissione entro il limite del numero dei posti messi a concorso a norma del comma 2 rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative, maggiorati del dieci per cento. Nel primo corso concorso, bandito per il numero di posti determinato ai sensi del comma 2 dopo l'avvio delle procedure di inquadramento di cui all'art. 25, il 50 per cento dei posti così determinati è riservato a coloro che abbiano effettivamente ricoperto per almeno un triennio le funzioni di preside incaricato previo superamento di un esame di ammissione a loro riservato. Ai fini dell'accesso al corso di formazione il predetto personale viene graduato tenendo conto dell'esito del predetto esame di ammissione, dei titoli culturali e professionali posseduti e dell'anzianità di servizio maturata quale preside incaricato.

4. Il periodo di formazione, di durata non inferiore a quello previsto dal decreto di cui all'art. 25, comma 2, comprende periodi di tirocinio ed esperienze presso enti e istituzioni; il numero dei moduli di formazione comune e specifica, i contenuti, la durata e le modalità di svolgimento sono disciplinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, che individua anche i soggetti abilitati a realizzare la formazione. Con lo stesso decreto sono disciplinati i requisiti e i limiti di partecipazione al corso concorso per posti non coerenti con la tipologia del servizio prestato.

5. In esito all'esame finale sono dichiarati vincitori coloro che l'hanno superato, in numero non superiore ai posti messi a concorso, rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria e per le istituzioni educative. Nel primo corso concorso bandito dopo l'avvio delle procedure d'inquadramento di cui all'art. 25, il 50 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale in possesso dei requisiti di servizio come preside incaricato indicati al comma 3. I vincitori sono assunti in ruolo nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, nell'ordine delle graduatorie definitive. In caso di rifiuto della nomina sono depennati dalla graduatoria. L'assegnazione della sede è disposta sulla base dei principi del presente decreto, tenuto conto delle specifiche esperienze professionali. I vincitori in attesa di nomina continuano a svolgere l'attività docente. Essi possono essere temporaneamente utilizzati, per la sostituzione dei dirigenti assenti per almeno tre mesi. Dall'anno scolastico successivo alla data di approvazione della prima graduatoria non sono più conferiti incarichi di presidenza.

6. Alla frequenza dei moduli di formazione specifica sono ammessi, nel limite del contingente stabilito in sede di contrattazione collettiva, anche i dirigenti che facciano domanda di mobilità professionale tra i diversi settori. L'accoglimento della domanda è subordinato all'esito positivo dell'esame finale relativo ai moduli frequentati.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto col Ministro per la funzione pubblica sono definiti i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici.».

— Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 maggio 1994, n. 115, supplemento ordinario.

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»:

«618. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità delle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici secondo i seguenti principi: cadenza triennale del concorso su tutti i posti vacanti nel triennio; unificazione dei tre settori di dirigenza scolastica; accesso aperto al personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali, in possesso di laurea, che abbia maturato dopo la nomina in ruolo un servizio effettivamente prestato di almeno cinque anni; previsione di una preselezione mediante prove oggettive di carattere culturale e professionale, in sostituzione dell'attuale preselezione per titoli; svolgimento di una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano la preselezione; effettuazione di una prova orale; valutazione dei titoli; formulazione della graduatoria di merito; periodo di formazione e tirocinio, di durata non superiore a quattro mesi, nei limiti dei posti messi a concorso, con conseguente soppressione dell'aliquota aggiuntiva del 10 per cento. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal presente comma sono abrogate le disposizioni vigenti con esso incompatibili, la cui ricognizione è affidata al regolamento medesimo.».

— L'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» è il seguente:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— L'art. 1, comma 6-*sexies* del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione legislativa.» è il seguente:

«6-*sexies*. All'art. 1, comma 619, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: "In attesa dell'emanazione" fino a: "comma 618" sono sostituite dalle seguenti: "Il regolamento di cui al comma 618 è emanato entro il 31 dicembre 2007. In attesa della sua emanazione" e, dopo le parole: "candidati del citato concorso, compresi" sono inserite le seguenti: ", successivamente alla nomina dei candidati ammessi *pleno jure*,".

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» si vedano le note alle premesse.

— L'art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» è il seguente:

«Art. 25 *(Dirigenti delle istituzioni scolastiche).* — 1. Nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica è istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita personalità giuridica ed autonoma a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni. I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell'art. 21, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all'amministrazione stessa.

2. Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico, organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali.

3. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2, il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni.

4. Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.

5. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'àmbito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale.

6. Il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica.

7. I capi di istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compresi i rettori e i vicerettori dei convitti nazionali, le direttrici e vice direttrici degli educandati, assumono la qualifica di dirigente, previa frequenza di appositi corsi di formazione, all'atto della preposizione alle istituzioni scolastiche dotate di autonomia e della personalità giuridica a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, salvaguardando, per quanto possibile, la titolarità della sede di servizio.

8. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, definisce gli obiettivi, i contenuti e la durata della formazione; determina le modalità di partecipazione ai diversi moduli formativi e delle connesse verifiche; definisce i criteri di valutazione e di certificazione della qualità di ciascun corso; individua gli organi dell'amministrazione scolastica responsabili dell'articolazione e del coordinamento dei corsi sul territori, definendone i criteri; stabilisce le modalità di svolgimento dei corsi con il loro affidamento ad università, agenzie specializzate ed enti pubblici e privati anche tra loro associati o consorziati.

9. La direzione dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, degli istituti superiori per le industrie artistiche e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, è equiparata alla dirigenza dei capi d'istituto. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono disciplinate le modalità di designazione e di conferimento e la durata dell'incarico, facendo salve le posizioni degli attuali direttori di ruolo.

10. Contestualmente all'attribuzione della qualifica dirigenziale, ai vicerettori dei convitti nazionali e delle vicedirettrici degli educandati sono soppressi i corrispondenti posti. Alla conclusione delle operazioni sono soppressi i relativi ruoli.

11. I capi d'istituto che rivestano l'incarico di Ministro o Sottosegretario di Stato, ovvero siano in aspettativa per mandato parlamentare o amministrativo o siano in esonero sindacale, distaccati, comandati, utilizzati o collocati fuori ruolo possono assolvere all'obbligo di formazione mediante la frequenza di appositi moduli nell'ambito della formazione prevista dal presente articolo, ovvero della formazione di cui all'art. 29. In tale ultimo caso l'inquadramento decorre ai fini giuridici dalla prima applicazione degli inquadramenti di cui al comma 7 ed ai fini economici dalla data di assegnazione ad una istituzione scolastica autonoma.».

Note all'art. 2:

— L'art. 39 della legge 23 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» è il seguente:

«Art. 39 *(Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time).* — 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio è valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto è emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene assicurata una riduzione complessiva del personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto al numero delle unità in servizio alla data del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Nell'ambito della programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999. Per ciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2002.

2-*bis*. Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali annue di riduzione del personale di cui al comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno precedente, separatamente per i Ministeri e le altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, nonché per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferiscono al Consiglio dei Ministri entro il primo bimestre di ogni anno.

3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorità e le necessità operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalità. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei Ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque

subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.

3-*bis*. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla generalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalità e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarità e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali.

3-*ter*. Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. Le predette richieste sono sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'istruttoria è diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e l'impraticabilità di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilità o all'adozione di misure di razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unità, i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli oneri derivanti dall'applicazione della nuove classificazione del personale, certificata dai competenti organi di controllo, di cui all'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.

4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da 1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unità di personale, secondo le modalità di cui ai commi da 5 a 15.

5. Per il potenziamento delle attività di controllo dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri e le modalità di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400 unità di personale.

6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro e previdenza, si provvede altresì all'assunzione di 300 unità di personale destinate al servizio ispettivo delle Direzioni provinciali e regionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di 300 unità di personale destinate all'attività dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a destinare un numero non inferiore di unità al Servizio ispettivo.

7. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le modalità, nonché i processi formativi, per disciplinare il passaggio, in ambito regionale, del personale delle amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di mobilità volontaria o concordata, al servizio ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e modalità:

a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del Ministero delle finanze;

b) il numero dei posti da mettere a concorso nella settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione territoriale è determinato sulla base della somma delle effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima, fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili professionali di settima, ottava e nona qualifica funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche, la disponibilità dei posti vacanti. Per il profilo professionale di ingegnere direttore la determinazione dei posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse modalità, avendo a riferimento il profilo professionale medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale;

c) i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico, contabile, economico e finanziario, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato positivamente la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare;

d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali;

e) ciascun candidato può partecipare ad una sola procedura concorsuale.

9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le disposizioni dell'art. 11, commi settimo e ottavo, della legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto economico, nonché quelle di cui al comma 2 dell'art. 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

10. Per assicurare forme più efficaci di contrasto e prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze individua all'interno del contingente di cui all'art. 55, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali composte da personale di alta professionalità destinato ad operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi del comma 5, nonché altri funzionari già addetti agli specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza professionale e formativa, secondo criteri e modalità di carattere oggettivo.

11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori alla settima nella misura complessiva corrispondente al personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli ruoli.

12. *(Omissis).*

13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, conservano validità per un periodo di diciotto mesi dalla data della loro approvazione.

14. Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree soggette a rischio sismico il Ministero per i beni culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2, è autorizzato, nei limiti delle dotazioni organiche complessive, ad assumere 600 unità di personale anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli profili professionali, ferme restando le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono effettuate tramite concorsi da espletare anche su base regionale mediante una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico, contabile, informatico, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo

professionale. I candidati che hanno superato con esito positivo la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare. Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per almeno un anno, in corrispondente professionalità, ai piani o progetti di cui all'art. 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.

15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite di 200 unità complessive, con le procedure previste dal comma 3, personale dotato di alta professionalità, anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in ragione delle necessità sopraggiunte alla predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e specifiche competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si applicano per le assunzioni di cui al presente comma le disposizioni previste dai commi 8 e 11.

16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate all'indisponibilità di idonei in concorsi già espletati le cui graduatorie siano state approvate a decorrere dal 1° gennaio 1994 secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che richiama le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art. 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, è ulteriormente differito alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998.

18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni il Consiglio dei Ministri, con la determinazione da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo semestre di ciascun anno, anche la percentuale del personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili, salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non può essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa siano ugualmente realizzate anche mediante ricorso ad ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari inferiori rispetto a quelli derivanti dalle ordinarie assunzioni di personale. Per le amministrazioni che non hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale. L'eventuale trasformazione a tempo pieno può intervenire purché ciò non comporti riduzione complessiva delle unità con rapporto di lavoro a tempo parziale.

18-*bis*. È consentito l'accesso ad un regime di impegno ridotto per il personale non sanitario con qualifica dirigenziale che non sia preposto alla titolarità di uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

19. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le università e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai princìpi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale.

20. Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni necessarie per l'attuazione dei princìpi di cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese per il personale. Agli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità si applica anche il disposto di cui ai commi 2 e 3.

20-*bis*. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai princìpi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-*bis*, 3, 3-*bis* e 3-*ter*, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Per le università restano ferme le disposizioni dell'art. 51.

20-*ter*. Le ulteriori economie conseguenti all'applicazione del presente articolo, realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, sono destinate, entro i limiti e con le modalità di cui all'art. 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai sensi del predetto art. 43, comma 5, le amministrazioni e gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria consistenza di personale di una percentuale superiore allo 0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque utilizzare le maggiori economie conseguite.

21. Per le attività connesse all'attuazione del presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unità.

22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad avvalersi di un contingente integrativo di personale in posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unità, appartenente alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché ad enti pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui al presente comma sono attribuiti l'indennità e il trattamento economico accessorio spettanti al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, se più favorevoli. Il servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è valutabile ai fini della progressione della carriera e di concorsi.

23. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: "31 dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". Al comma 18 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'art. 6, comma 18, lettera *c)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole "31 dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entità complessiva di giovani iscritti alle liste di leva di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da ammettere annualmente al servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia, è incrementato di 3.000 unità, da assegnare alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni organiche. A decorrere dall'anno 1999 è disposto un ulteriore incremento di 2.000 unità da assegnare all'Arma dei carabinieri, nell'ambito delle procedure di programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al presente articolo.

25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo parziale e garantendo in ogni caso che ciò non si ripercuota negativamente sulla funzionalità degli enti pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli comuni e le comunità montane, la contrattazione collettiva può prevedere che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché ad altri istituti contrattuali non collegati alla durata della prestazione lavorativa siano applicati in favore del personale a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma 58-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale può essere negata esclusivamente nel caso in cui l'attività che il dipendente

intende svolgere sia in palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate d'ufficio secondo i criteri e le modalità indicati al comma 25, tenendo conto dell'attualità dell'interesse del dipendente.

27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al personale dipendente delle regioni e degli enti locali finché non diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto normativo.

28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non è opponibile il segreto d'ufficio.».

Note all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 39, comma 3-*bis*, della legge 23 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» si vedano le note all'art. 2.

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, supplemente ordinario.

Nota all'art. 10:

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2001, n. 341, reca: «Regolamento relativo ai criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici del corso concorso selettivo di formazione dei dirigenti scolastici».

Nota all'art. 12:

— Per il testo dell'art. 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si vedano le note alle premesse.

08G0162

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 maggio 2008.

Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 7, del citato decreto n. 303 del 1999 secondo cui alla individuazione degli Uffici di diretta collaborazione dei Ministri senza portafoglio e dei Sottosegretari di Stato della Presidenza ed alla determinazione della loro composizione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta delle autorità politiche interessate;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto in particolare l'art. 6 del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 concernente gli Uffici di diretta collaborazione del Ministri e Sottosegretari;

Considerata la necessità di rendere immediatamente operative le strutture di supporto di Ministri e Sottosegretari;

Ritenuto opportuno, nell'ambito di un più generale sforzo di contenimento delle spese pubbliche e dei costi della politica, che anche la costituzione degli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche della Presidenza del Consiglio dei Ministri sia improntata a criteri di razionalizzazione, uniformità e contenimento dei costi;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, e successive modificazioni, citato in premessa, è sostituito dal seguente:

«Art. 6 *(Uffici di diretta collaborazione dei Ministri e Sottosegretari).* — 1. I Ministri senza portafoglio, il Sottosegretario alla Presidenza, segretario del Consiglio dei Ministri, e i Sottosegretari presso la Presidenza si avvalgono di uffici di diretta collaborazione che decadono con la cessazione dell'incarico di Governo. La composizione dei predetti uffici è disciplinata dal presente articolo.

2. Gli Uffici di diretta collaborazione dei Ministri senza portafoglio sono così costituiti:

a) ufficio di Gabinetto;

b) settore legislativo;

c) segreteria particolare;

d) ufficio stampa.

3. All'Ufficio di Gabinetto è preposto il Capo di Gabinetto che coordina il complesso degli uffici di diretta collaborazione ed è nominato con decreto del Ministro tra i magistrati, gli avvocati dello Stato, i consiglieri parlamentari, i dirigenti di prima fascia dello Stato ed equiparati, i professori universitari di ruolo o

fuori ruolo in servizio, ovvero tra esperti, appartenenti ad altre categorie o anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di elevata professionalità.

4. Al settore legislativo è preposto un consigliere giuridico, nominato con decreto del Ministro tra persone di elevata professionalità. Il settore legislativo opera in collegamento funzionale con il dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza.

5. Alla segreteria particolare è preposto il segretario particolare nominato con decreto del Ministro.

6. All'ufficio stampa può essere preposto un estraneo iscritto all'albo dei giornalisti, nominato con decreto del Ministro. Gli uffici stampa dei Ministri senza portafoglio operano in collegamento funzionale con l'ufficio stampa e del portavoce del Presidente.

7. In aggiunta alle figure di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, agli uffici di cui al comma 2 è assegnato un contingente complessivo composto di non più di una unità di personale dirigenziale, scelto preferibilmente tra dirigenti dei ruoli della Presidenza, cui il Ministro può attribuire, con proprio decreto, le funzioni di Vice Capo di Gabinetto, e di quindici unità di personale non dirigenziale, tratto dalle categorie indicate dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Un terzo di tale personale può essere scelto tra estranei alle amministrazioni del comparto Ministeri o estranei alla pubblica amministrazione.

8. L'ufficio di diretta collaborazione del Sottosegretario alla Presidenza, segretario del Consiglio dei Ministri, è costituito con specifico decreto del Presidente su proposta del Sottosegretario.

9. Gli uffici di diretta collaborazione dei Sottosegretari presso la Presidenza con delega di funzioni da parte del Presidente, sono costituiti: dalla segreteria tecnica cui è preposto il capo della segreteria tecnica scelto tra persone di elevata professionalità e dalla segreteria particolare cui è preposto il segretario particolare. Può essere altresì assegnato un contingente complessivo di non più di sei unità di personale non dirigenziale, tratto dalle categorie indicate dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Un terzo di tale personale può essere scelto tra estranei alle amministrazioni del comparto Ministeri o estranei alla pubblica amministrazione. Il Sottosegretario può attribuire al capo della segreteria tecnica o al segretario particolare il compito di coordinare il complesso degli uffici di diretta collaborazione.

10. I Sottosegretari presso la Presidenza con delega di funzioni da parte di Ministri senza portafoglio si avvalgono di una segreteria particolare cui è preposto un segretario particolare. Alla segreteria particolare può altresì essere assegnato un contingente di non più di quattro unità di personale non dirigenziale, tratto dalle categorie indicate dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Un terzo di tale personale può essere scelto tra estranei alle amministrazioni del comparto Ministeri o estranei alla pubblica amministrazione.

11. Fermi restando i contingenti numerici complessivi di cui al presente articolo e nei limiti delle risorse assegnate in relazione a quanto previsto al comma 13, con decreti del Presidente su proposta del Ministro o del Sottosegretario interessato, ai sensi dell'art. 7, comma 7, del decreto legislativo, può essere individuata una composizione degli uffici di diretta collaborazione diversa da quella prevista dal presente articolo. Detti decreti cessano di avere efficacia con la cessazione dell'incarico di Governo.

12. Il Ministro o il Sottosegretario cui siano delegate funzioni afferenti a più strutture generali si avvale comunque di un solo ufficio di diretta collaborazione.

13. Con decreto del Presidente sono stabiliti i parametri di riferimento per i trattamenti economici del personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione. Sulla base dei predetti parametri con decreto del Segretario generale sono definiti i limiti di spesa per gli Uffici di diretta collaborazione.».

Art. 2.

1. L'efficacia del presente decreto decorre dall'8 maggio 2008.

Il presente decreto è trasmesso per gli adempimenti di competenza agli organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2008
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 350

08A06352

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 settembre 2008.

Ulteriori disposizioni urgenti per lo svolgimento del grande evento relativo al 150º Anniversario dell'Unità d'Italia. Teatro S. Carlo di Napoli. (Ordinanza n. 3700).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto, in particolare, l'art. 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, che stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 aprile 2007, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2007, con il quale è stato istituito il Comitato interministeriale per la celebrazione del grande evento denominato «150 Anni dell'Unità d'Italia», con il compito di pianificare, preparare ed organizzare, in collaborazione con gli enti territoriali interessati, tutti gli interventi e le iniziative finalizzati alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, che avranno luogo nel territorio nazionale nel periodo 2008-2010 e, in particolare, nell'anno 2011;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2007 con il quale, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 303, è stata istituita una struttura di missione, denominata «Struttura di missione per le celebrazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale si è proceduto, ai sensi del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, alla dichiarazione di «grande evento» per il complesso delle iniziative e degli interventi afferenti alle celebrazioni per il 150° Anniversario dell'Unità d'Italia;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante «indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

Vista la nota del 3 luglio 2008 con cui il Ministero per i beni e le attività culturali rappresenta che il Comitato dei Ministri per le celebrazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia nella seduta del 29 febbraio 2008, ha inserito l'intervento di restauro, ristrutturazione architettonica ed impiantistica del teatro San Carlo di Napoli, tra le iniziative del programma del grande evento;

Visto il verbale del 29 febbraio 2008 del Comitato dei Ministri per le celebrazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3632 del 23 novembre 2007, recante disposizioni per lo svolgimento del grande evento relativo al 150° Anniversario dell'Unità d'Italia»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3684 del 13 giugno 2008;

Visto l'accordo sottoscritto in data 23 febbraio 2008 tra il presidente della regione Campania e il commissario straordinario per il Teatro S. Carlo di Napoli;

Vista la nota del Ministero per i beni e le attività culturali del 3 luglio 2008;

Aquisita l'intesa della regione Campania con nota del 16 luglio 2008;

Vista la nota del Ministro dello sviluppo economico del 4 agosto 2008;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Nell'ambito delle iniziative finalizzate alle celebrazioni per il 150° Anniversario dell'Unità d'Italia, l'ing. Raniero Fabrizi è nominato commissario delegato e provvede a porre in essere i necessari interventi di restauro e ristrutturazione architettonica ed impiantistica del teatro San Carlo di Napoli.

2. Il commissario delegato provvede, in particolare, ad armonizzare, nell'ambito di una costante azione di coordinamento, le attività organizzative di competenza di altre istituzioni pubbliche e private, anche avviando ogni rapporto con enti ed organizzazioni pubblici e privati, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2007 e 15 giugno 2007 citati in premessa.

3. Il commissario delegato provvede altresì, ad adottare, in raccordo con l'amministrazione comunale, determinazioni che costituiscono variante alle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici, nonché, ove occorra, approvazioni del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità degli interventi previsti.

4. Per l'espletamento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il commissario delegato provvede, ove ritenuto necessario, avvalendosi delle deroghe indicate all'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3632 del 23 novembre 2007.

Art. 2.

1. Per le motivazioni indicate nelle premesse, gli interventi finalizzati alla messa in sicurezza del Teatro S. Carlo di Napoli sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità. L'eventuale ricorso alla conferenza di servizi afferente agli interventi sopra citati, si attiva mediante convocazione della stessa entro sette giorni dall'approvazione dei progetti definitivi. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di non ammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico od alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, ad apposita delibera del Consiglio dei Ministri da assumere entro sette giorni dalla richiesta.

2. I pareri, i visti ed i nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge

15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

Art. 3.

1. Alla copertura finanziaria degli interventi previsti dalla presente ordinanza nel limite massimo di euro 30 milioni si provvede a carico del Fondo aree sottoutilizzate a valere sulle risorse finanziarie assegnate alla regione Campania e non ancora programmate sulla delibera CIPE n. 3 del 2006.

2. Il Dipartimento delle politiche di sviluppo e di coesione del Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a trasferire le risorse finanziarie di cui al comma 1 su un apposita contabilità all'uopo istituita ed intestata al commissario delegato, fermo restando il rispetto dei criteri e delle modalità di erogazione di cui alla delibera citata al comma 1.

3. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici sono autorizzati a trasferire al commissario delegato eventuali risorse finanziarie per le finalità di cui alla presente ordinanza.

Art. 4.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile rimane estranea ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 2008

p. *Il Presidente:* LETTA

08A06540

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 settembre 2008.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996, nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 settembre 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 70.515 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 settembre 2008 l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a 365 giorni con scadenza 15 settembre 2009 fino al limite massimo in valore nominale di 7.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a), b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo:

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f),* dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 settembre 2008. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2009.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A06556

DECRETO 5 settembre 2008.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a novantuno giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 settembre 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 70.515 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 settembre 2008 l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a 91 giorni con scadenza 15 dicembre 2008 fino al limite massimo in valore nominale di 3.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente art. le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a), b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo:

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f),* dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 settembre 2008. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2008.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A06557

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 21 agosto 2008.

Riconoscimento, al sig. Vitale Ascanio, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Vitale Ascanio nato a Napoli il 27 gennaio 1975, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Engineer», conseguito nel Regno Unito ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico triennale «Bachelor of Engineering» conseguito presso l'«University of London» nel 2001, e che inoltre, come dallo stesso dichiarato, ha superato alcuni esami presso il «Politecnico di Napoli»;

Considerato che l'istante risulta essere in possesso di una formazione regolamentata ai sensi dell'art. 3, pa. 1, lettera *c)* come da attestazione dell'Autorità competente;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 18 aprile 2008;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra citata;

Considerato che le differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sez. A - settore industriale e quelle in possesso dell'istante, sono tali che non possono essere colmante nemmeno con misure compensative, in quanto lo stesso è in possesso di un titolo accademico triennale conseguito nel Regno Unito ed inoltre non ha completato il percorso richiesto in quel Paese per ottenere il titolo di «charetered engineer» la domanda per la sezione A settore industriale viene rigettata;

Ritenuto che il richiedente ha una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere - sez. B, settore industriale, e che pertanto non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Al sig. Vitale Ascanio, nato a Napoli il 27 gennaio 1975, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione B - settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia. La domanda per la sez. A, settore industriale è rigettata.

Roma, 21 agosto 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

08A06366

DECRETO 21 agosto 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Ferreira de Melo Abreu Susana Maria, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore agronomo e dottore forestale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Ferreira de Melo Abreu Susana Maria, nata a Porto (Portogallo) il 15 febbraio 1976, cittadina portoghese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale portoghese di «Engenheiro Agronomo» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale in Italia;

Considerato che l'istante ha conseguito il titolo accademico-professionale di «Licenciatura em Engenharia Agricola», conseguito presso l'«Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro» in data 17 agosto 1999;

Preso atto che il titolo accademico-professionale di cui è in possesso l'istante è condizione necessaria e sufficiente in Portogallo per poter esercitare la professione di dottore agronomo come dichiarato dal Consolato d'Italia a Lisbona, in data 13 aprile 2007;

Preso atto che la domanda è già stata precedentemente accolta per la sezione B senza misure compensative e che in seguito l'istante ha presentato lamentele presso il Solvit portoghese ritenendo che la formazione in suo possesso fosse attinente a quella del professionista iscritto nella sez. A, si è ritenuto di riesaminare la domanda;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi in data 20 giugno 2008 in cui riesaminata la domanda, si è addivenuti alla decisione che la stessa può essere accolta per la sez. A con applicazione di misure compensative;

Considerato il conforme parere scritto dal rappresentante del Consiglio nazionale dei dottori agronomi e dottori forestali in atti allegato;

Considerato comunque che sussistano differenze tra la formazione professionale richiesta per l'esercizio della professione in Italia e quella di cui è in possesso l'istante, che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative nelle seguenti materie: 1) estimo (scritto); 2) matematica finanziaria (orale); 3) economia agraria (orale) oppure a scelta della richiedente un tirocinio di diciotto mesi;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Ferreira de Melo Abreu Susana Maria, nata a Porto (Portogallo) il 15 febbraio 1976, cittadina portoghese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei dottori agronomi e dottori forestali sez. A e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:

1) estimo; 2) matematica finanziaria; 3) economia agraria oppure, a scelta dell'istante, in un tirocinio di diciotto mesi.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 21 agosto 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) Il tirocinio di adattamento ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

La commissione rilascia certificazione all'interessa dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'all'albo dei dottori agronomi e dottori forestali.

08A06368

DECRETO 21 agosto 2008.

Riconoscimento, al sig. Aruta Cosimo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998 e successive modifiche che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Aruta Cosimo nato a Milano il 26 settembre 1961, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale nicaraguense di psicologo, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di psicologo;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico-professionale di «licenciado en psicologia», conseguito presso l'«Universidad Paulo Freire» in data 20 novembre 2005;

Considerato che in Nicaragua il titolo accademico in psicologia è requisito fondamentale nonché unico ai fini dell'esercizio della professione;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 14 marzo 2008;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella Conferenza sopra citata;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo - sez. A - per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Al sig. Aruta Cosimo nato a Milano il 26 settembre 1961, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sez. A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 21 agosto 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

08A06369

DECRETO 21 agosto 2008.

Riconoscimento, al sig. Vaona Stefano, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Vaona Stefano nato a Verona l'8 aprile 1982, cittadino italiano diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «laurea in giurisprudenza» conseguito presso l'Università degli studi di Trento in data 16 marzo 2005 e il «Master in studi avanzati di diritto europeo e transnazionale» che la laurea è stata omologata con il corrispondente titolo accademico spagnolo in data 30 marzo 2006 dal Ministerio de Educacion y Ciencia»;

Considerato che è iscritto all'«Ilustre Colegio Provincial de Abogados» dall'11 aprile 2007;

Preso atto altresì che l'istante ha dimostrato di aver svolto pratica forense presso uno studio legale italiano come da attestato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Bergamo in data 8 ottobre 2007;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 23 maggio 2008;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella Conferenza sopra citata;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Vaona Stefano, nato a Verona l'8 aprile 1982, cittadino italiano è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli Avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale solo orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 21 agosto 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su:

1) discussioni su un caso pratico su una materia a scelta tra le seguenti: diritto procedura civile, diritto procedura penale, il diritto amministrativo (processuale);

2) elementi su una materia a scelta della candidata tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale);

3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

08A06370

DECRETO 21 agosto 2008.

Riconoscimento, al sig. Tampieri Andrea, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionono formazioni professionale di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali:

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Tampieri Andrea, nato a Garbagnate Milanese il 28 gennaio 1979, cittadino italiano, dirette ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto, il riconoscimento del titolo professionale di «Engineer» conseguito in Danimarca ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere;

Considerato che il richiedente è in possesso dei seguenti titoli: «Diploma in ingegneria dell'ambiente e delle risorse» conseguito presso il «Politecnico di Milano II facoltà sede di Como» il 19 febbraio 2002, tale titolo è stato convertito nel titolo di «laurea triennale», dopo il superamento di alcuni esami integrativi in data 25 luglio 2003; «Master of science in Evironmental management» conseguito presso la «Technical University of Denmark» in data 4 ottobre 2006;

Rilevato che da informazioni assunte presso la competente autorità danese nel caso del sig. Tampieri Andrea, si configura una formazione regolamentata ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *b)* della direttiva 2001/19/CE;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 14 marzo 2008;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella Conferenza sopra citata;

Ritenuto che la formazione accademica e professionale del richiedente non si completa ai fini dell'iscrizione nella sez. A settore civile-ambientale, dell'albo degli ingegneri e che pertanto sia necessaria l'applicazione di misure compensative;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, così modificato dal decreto legislativo n. 277/2003 di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Tampieri Andrea, nato a Garbagnate Milanese il 28 gennaio 1979, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'accesso all'albo degli ingegneri - sez. A settore civile ambientale e per l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale scritta e orale oppure, a scelta del candidato, al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di diciotto mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulle seguenti materie: (scritte e orali); 1) architettura tecnica; 2) urbanistica e pianificazione; 3) strade, ferrovie e aeroporti e (solo orale); 4) ordinamento e dentologia professionale; oppure, a scelta del richiedente in un tirocinio di diciotto mesi.

Roma, 21 agosto 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicata nel precedente art. 3, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore «civile ambientale».

e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

08A06371

DECRETO 21 agosto 2008.

Riconoscimento, al sig. Thomassen Armand, di titolo di studio estero, quale titolo valido per l'iscrizione al registro dei revisori contabili e l'esercizio della omonima funzione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti;

Vista l'istanza del sig. Thomassen Armand, nato il 9 febbraio 1973 a Bemelen (Olanda) cittadino olandese, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Registeraccountant», conseguito in Olanda ai fini dell'accesso e l'esercizio della funzione di revisore contabile;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Drs/Doctorandus» conseguito presso l'«Universiteit Maastricht Nereland» nel 2005 e del RA Registeraccountant» presso l'«Universiteit Nivra Nyenrode Breukelen» nel 2005;

Considerato che il richiedente ha sostenuto l'esame «Accountantsexamen» nel luglio 2005 ed è iscritto al «Registeraccountants»;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 18 aprile 2008;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della funzione di revisione contabile e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 22, comma 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Thomassen Armand, nato il 9 febbraio 1973 a Bemelen (Olanda) cittadino olandese, è riconosciuta la funzione di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione al registro dei revisori contabili e l'esercizio della omonima funzione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova orale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie orale: 1) diritto commerciale; 2) diritto tributario.

Art. 3.

La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

Roma, 21 agosto 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

08A06372

DECRETO 21 agosto 2008.

Riconoscimento, al sig. Moreno Nunez Edgar Andres, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Moreno Nunez Edgar Andres nato a Cali Valle (Colombia) il 18 luglio 1974, cittadino colombiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingeniero» ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico di «ingeniero agricola», conseguito presso l'«Universidad Nacional de Colombia» in data 2 luglio 1999 e del titolo di «Magister en Engenieria Civil» conseguito presso l'«Universidad de Los Andes» in data 15 settembre 2001;

Considerato che il richiedente è in possesso della «matricole n. 19.741» rilasciata il 23 gennaio 2002 dal «Ministerio de Agricoltura y desarrollo rural»;

Vista la documentazione relativa a esperienza lavorativa;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi del 23 maggio 2008;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella Conferenza citata;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere sez. A, settore civile ambientale e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misura compensativa, nelle seguenti materie (scritte e orali): 1) urbanistica e pianificazione territoriale; 2) architettura tecnica; 3) tecnica delle costruzioni; 4) costruzioni di strade, ferrovie e aeroporti; 5) impianti tecnici nell'edilizia e territorio oltre a; 6) deontologia e ordinamento professionale (solo orale). La notevole entità della prova è resa necessaria dalle lacune riscontrate nella formazione accademica e professionale dell'istante che verte più sull'agronomia;

Visto l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modifiche, per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che il richiedente possiede una carta di soggiorno a tempo indeterminato, rilasciata dalla questura di Firenze, come da quest'ultima confermato in data 1° febbraio 2006;

Visto l'art. 22, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Moreno Nunez Edgar Andres nato a Cali Valle (Colombia) il 18 luglio 1974, cittadino colombiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli Ingegneri - sez. A, settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale, scritta e orale, sulle seguenti materie: (scritte e orali): 1) urbanistica e pianificazione territoriale; 2) architettura tecnica; 3) tecnica delle costruzioni; 4) costruzioni di strade, ferrovie e aeroporti; 5) impianti tecnici nell'edilizia e territorio oltre a; 6) deontologia e ordinamento professionale (solo orale).

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 21 agosto 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è la data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 2, e altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato.

d) L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2;

e) La commissione rilascia all'interessato certificazione, dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sez. A - settore civile ambientale.

08A06373

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 19 agosto 2008.

Autorizzazione all'impresa Chemia S.p.a., in S. Agostino, a porre in commercio il prodotto fitosanitario pericoloso per l'ambiente denominato «Blaster».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dallart. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 28 luglio 2005 dall'Impresa Chemia S.p.a. con sede legale in s.s. 255 Km 46 - S. Agostino (FE) diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: BLASTER;

Accertato che la classificazione proposta dall'Impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 28 febbraio 2008 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva: Fenbuconazolo;

Vista la nota dell'Ufficio in data 3 aprile 2008 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota in data 13 giugno 2008 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo nello stabilimento dell'impresa: Chemia S.p.a. - s.s. 255 Km 46 - S. Agostino (Ferrara);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque l'Impresa Chemia S.p.a. con sede legale in s.s. 255 Km 46 - S. Agostino (Ferrara) è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario pericoloso per l'ambiente denominato Blaster con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 50-100-200-250-500 e litri 1-5-10-20.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'impresa: Chemia S.p.a. - s.s. 255 Km 46 - S. Agostino (Ferrara), autorizzato con decreto dell'11 - novembre 1975 e 30 novembre 1994.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12802.

Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata.

Roma, 19 agosto 2008

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Etichetta / Foglietto illustrativo

BLASTER

FUNGICIDA SISTEMICO
SOSPENSIONE CONCENTRATA

Partita n.:

Composizione:
Fenbuconazolo puro g 5 (= 50 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio:
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza :
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature; Usare indumenti protettivi adatti; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

Registrazione n. xxxxx Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del xx/xx/xxxx

Officina di Produzione :
Chemia S.p.A. - S.S. 255 km 46 - S. Agostino (FE)

CONTENUTO NETTO: ml 50, 100, 200, 250, 500: litri 1, 5, 10, 20

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento o depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabotizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia: sintomatica. Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' E CAMPI DI IMPIEGO

- **Vite - Contro l'oidio: impiegare 60 ml/hl (dose minima per ettaro: 600 ml) ad intervalli di 14 giorni. Iniziare i trattamenti in pre-fioritura in presenza di una ben sviluppata vegetazione fogliare e tale da assicurare il pronto assorbimento del prodotto. Si consiglia di intervenire preventivamente per ottenere il miglior controllo del fungo e di impiegare un antioidico tradizionale (esempio Dinocap) in apertura e/o chiusura del calendario di trattamenti. Contro il marciume nero (Black Rot): impiegare 60 ml/hl ad intervalli di 8-14 giorni in funzione della pressione della malattia.**
- **Melo - Contro la ticchiolatura: 60 ml/hl (dose minima per ettaro; 900 ml) ad intervalli di 6-8 giorni fino a frutto noce e di 10-14 giorni dopo lo stadio fenologico di frutto noce. Iniziare i trattamenti allo stadio fenologico di mazzetti affioranti. Per una migliore protezione del frutto si consiglia la miscela con Mancozeb o altro fungicida di contatto (usare il fungicida di contatto ad una dose di 2/3 della dose di etichetta per la ticchiolatura). Utilizzare il prodotto in trattamenti curativi alla dose di 60-70 ml/hl solo se si dispone di appropriate apparecchiature per il rilievo delle infezioni. Non effettuare più di 4 trattamenti curativi per stagione ed intervenire entro 96 ore dall'inizio della pioggia infettante. Le dosi impiegate per i trattamenti antiticchiolatura consentono di controllare l'oidio secondario.**
- **Pero - Contro la ticchiolatura: 50 ml/hl (dose minima per ettaro: 750 ml) ad intervalli di 10-14 giorni.**
- **Pesco - Contro la monilia in fioritura: 70 ml/hl (dose minima per ettaro: 1050 ml) effettuando due trattamenti a bottoni rosa e caduta petali. Contro la monilia del frutto: 100 ml/hl effettuando due trattamenti in pre-raccolta con intervallo di 14 giorni. Contro l'oidio: 100 ml/hl ad intervalli di 10-14 giorni iniziando alla scamiciatura del frutto.**
- **Albicocco, Susino, Ciliegio - Contro la monilia in fioritura: 70 ml/hl effettuando tre trattamenti tra inizio fioritura e caduta petali. Contro la monilia del frutto: 100 ml/hl effettuando due trattamenti in pre-raccolta con intervallo di 14 giorni. Contro l'oidio dell'albicocco: 100 ml/hl ad intervalli di 14 giorni iniziando dalla scamiciatura del frutto.**
- **Melone, Cocomero, Zucchino, Cetriolo - Contro l'oidio: impiegare 100 ml/hl (o 1 l/ha) ad intervalli di 8-12 giorni iniziando prima della comparsa della malattia.**
- **Barbabietola da zucchero - Contro la cercospora: impiegare 2 l/ha. Trattare all'apparire delle prime pustole. Ripetere a distanza di 2-3 settimane. Si consiglia l'applicazione in miscela con un anticercosporico tradizionale di contatto.**

Nota: le dosi per ettolitro sopra riportate si riferiscono a trattamenti ad alto volume (bagnatura accurata delle parti suscettibili di malattia). In caso di trattamenti a medio e basso volume impiegare la stessa dose per ettaro di prodotto impiegata in trattamenti ad alto volume, rispettando comunque le dosi minime per ettaro indicate.

COMPATIBILITA'
Il BLASTER è compatibile con fungicidi e insetticidi a reazione neutra e acida. Non miscelare con antiparassitari a reazione alcalina (es. poltiglia bordolese). E' sconsigliabile l'impiego con formulati granulari a base di ziram.
Avvertenza - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il tempo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti almeno 3 giorni prima della raccolta per pesco, albicocco, susino, ciliegio - 7 giorni prima della raccolta per zucchino, cetriolo, melone, cocomero - 14 giorni prima della raccolta per uva e barbabietola da zucchero - 28 giorni prima della raccolta per melo e pero.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Non contaminare altre colture, bevande e corsi d'acqua; Da non vendersi sfuso; Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Non operare contro vento; Il contenitore non può essere riutilizzato; Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore; Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie; Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

BLASTER

FUNGICIDA SISTEMICO
SOSPENSIONE CONCENTRATA

Partita n.:

Composizione:
Fenbuconazolo puro g 5 (= 50 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

Frasi di Rischio:
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza :
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature; Usare indumenti protettivi adatti; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

Registrazione n. xxxxx Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del xx/xx/xxxx

Officina di Produzione :
Chemia S.p.A. - S.S. 255 km 46 - S. Agostino (FE)

CONTENUTO NETTO: ml 50, 100

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

08A06541

DECRETO 19 agosto 2008.

Autorizzazione all'impresa Chemia S.p.a., in S. Agostino, a porre in commercio il prodotto fitosanitario esente da classificazione di pericolo, denominato «Roxy».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 28 luglio 2005 dall'Impresa Chemia S.p.a. con sede legale in s.s. 255 Km 46 S. Agostino (Ferrara) diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: Roxy;

Accertato che la classificazione proposta dall'Impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 28 febbraio 2008 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva: Cicloxidim;

Vista la nota dell'Ufficio in data 3 aprile 2008 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota in data 13 giugno 2008 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo nello stabilimento dell'impresa: Chemia S.p.a. - s.s. 255 Km 46 - S. Agostino (Ferrara);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque l'Impresa Chemia S.p.a. con sede legale in s.s. 255 Km 46 S. Agostino (Ferrara) è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario esente da classificazione di pericolo denominato Roxy con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 50-100-200-250-500 e litri 1-5-10-20.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'impresa: Chemia S.p.a. - s.s. 255 Km 46 - S. Agostino (Ferrara), autorizzato con decreto dell'11 - novembre 1975 e 30 novembre 1994.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12799.

Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata.

Roma, 19 agosto 2008

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Etichetta / Foglietto illustrativo

Roxy

Erbicida di post-emergenza per il controllo delle infestanti graminacee annuali e perenni
Liquido Emulsionabile

Partita n. *

Composizione:
Cicloxidim puro......................... g 10,9 (= 100 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

Frasi di Rischio
Nocivo per gli organismi acquatici. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini

Consigli di Prudenza
Conservare fuori della portata dei bambini . Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non respirare i vapori. Usare indumenti protettivi adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Officina di produzione :
Chemia S.p.A. - S.S. 255 km 46 - S. Agostino (FE)

Contenuto netto : ml 50, 100, 200, 250, 500: litri 1, 5, 10, 20

Registrazione n. xxxxx Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del xx/xx/xxxx

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Avvertenze : Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

Roxy è un erbicida sistemico di post-emergenza assorbito per via fogliare, con elevata efficacia anche verso gli organi sotterranei di propagazione vegetativa (rizomi) delle infestanti graminacee.
L'effetto erbicida si manifesta nel volgere di alcuni giorni. La rapidità dell'azione varia in relazione alle condizioni ambientali, risultando più pronta in situazioni di temperatura ed umidità relativa dell'aria elevate.
Infestanti sensibili :
Avena selvatica (*Avena fatua*), Coda di topo (*Alopecurus myosuroides*), Capellini dei campi (*Apera spica-venti*), Falsa gramigna (*Agropyron repens*), Forasacco (*Bromus spp.*), Giavone comune (*Echinochloa crus-galli*), Gramigna (*Cynodon dactylon*), Loglio (*Lolium multiflorum*), Pabbio (*Setaria viridis*), Sanguinella (*Digitaria sanguinalis*), Scagliola (*Phalaris spp.*), Sorghetta (*Sorghum halepense*), Riso crodo (*Oryza sativa*)

CAMPI DI IMPIEGO

Il prodotto può essere impiegato per il diserbo di : Barbabietola da zucchero, soia, riso, tabacco, girasole, patata, colza, vite, melo, pero, pesco, albicocco, pisello, carota, cavoli (cavolo cappuccio, cavolo verza, cavolfiore), cipolla, porro, fagiolo, fagiolino, lattughe e simili (lattuga, scarola, indivia, cicoria, radicchio, crescione, dolcetta) rucola, pomodoro, peperone, melanzana, spinacio, carciofo, finocchio, asparago, cotone, floreali e ornamentali

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

Roxy si applica con le usuali irroratrici distribuendo 200-400 litri d'acqua per ettaro. Stemperare la dose stabilita di prodotto in poca acqua e portare la soluzione al volume previsto. Mantenere costantemente in funzione l'agitatore dell'irroratrice.

Dosi d'impiego
TUTTE LE COLTURE ESCLUSO RISO
- Graminacee annuali
fino allo stadio di inizio accestimento....................................1,5 - 2 l/ha
da inizio a fine accestimento...2,5 l/ha
- Graminacee perennanti
Sorghum halepense da rizoma (sorghetta)..........................4,0 – 5,0 l/ha
trattare con infestanti alte 20-40 cm
Agropyron repens (flasa gramigna)
e *Cynodon dactylon* (gramigna).. 5,0 – 6,0 l/ha
trattare con infestanti alte 10-20 cm
Per un migliore controllo di queste infestanti, in particolare in presenza di condizioni ambientali sfavorevoli all'assorbimento ed alla traslocazione dell'erbicida, si consiglia di frazionare l'applicazione ed effettuare due trattamenti a metà dose distanziati di 15-30 giorni.

RISO (TRATTAMENTO IN PRE-SEMINA)
- Riso crodo, giavone
fino allo stadio di tre culmi di accestimento..........................4,0 l/ha
Prima del trattamento accertarsi che la maggior parte delle infestanti sia emersa. Effettuare il trattamento con risaia in asciutta (terreno umido). Dopo il trattamento attendere almeno due giorni prima di immettere acqua nella risaia e farla scorrere per almeno 48 ore prima di procedere alla semina del riso.

COMPATIBILITÀ : il prodotto è miscibile con alcuni erbicidi di post-emergenza efficaci contro le infestanti a foglia larga
Avvertenza : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto è fitotossico per i cereali e per tutte le colture graminacee. Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Evitare che la miscela irrorata venga trasportata dal vento su colture vicine sensibili.
Sospendere i trattamenti :20 giorni prima della raccolta di asparagi, carciofi, peperoni, melanzane, spinaci; 30 giorni prima della raccolta di pesche, albicocche, fagiolini, finocchi, tabacco, lattughe e simili, rucola; 60 giorni prima della raccolta di fagioli, pomodori, piselli, cavoli, cipolle, porri, uva e pomacee; 80 giorni prima della raccolta per carota; 100 giorni prima della raccolta di barbabietola da zucchero, colza, soia, patata e girasole

Attenzione ! Da impiegare esclusivamente in agricoltura : ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

Roxy

Erbicida di post-emergenza per il controllo delle infestanti graminacee annuali e perenni
Liquido Emulsionabile

Partita n. *

Composizione:
Cicloxidim puro .... g 10,9 (= 100 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

Frasi di Rischio
Nocivo per gli organismi acquatici. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini

Consigli di Prudenza
Conservare fuori della portata dei bambini . Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non respirare i vapori. Usare indumenti protettivi adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Officina di produzione :
Chemia S.p.A. - S.S. 255 km 46 - S. Agostino (FE)

Contenuto netto : ml 50, 100

Registrazione n. xxxxx Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del xx/xx/xxxx

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

08A06542

DIRETTIVA 29 luglio 2008.

Modalità per la presentazione di progetti sperimentali di volontariato, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *d)*, della legge 11 agosto 1991, n. 266. (Direttiva 2008).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Premessa.

L'art. 12, comma 1, lettera *d)*, della legge n. 266 dell'11 agosto 1991 prevede, tra i compiti dell'Osservatorio nazionale per il volontariato, l'approvazione di progetti sperimentali elaborati e proposti, anche in collaborazione con enti pubblici territoriali, da organizzazioni di volontariato e destinati a fronteggiare emergenze sociali ed a favorire l'applicazione di metodologie di intervento, particolarmente avanzate.

Tenuto conto di quanto previsto all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, il presente provvedimento, unitamente al relativo allegato, definisce:

A) la tipologia degli interventi progettuali: ambiti, obiettivi e metodologie;

B) i requisiti soggettivi;

C) le modalità di presentazione della domanda di contributo, del formulario progettuale e del relativo piano economico;

D) i costi ammissibili al contributo e partecipazione finanziaria dell'organizzazione proponente e/o di altri soggetti;

E) i motivi di inammissibilità;

F) la procedura, i criteri e gli esiti della valutazione dei progetti;

G) le comunicazioni e gli adempimenti gestionali dei progetti ammessi a contributo modalità di erogazione dello stesso;

H) la fideiussione;

I) il controllo ed il monitoraggio dei progetti finanziati.

Le disponibilità finanziarie complessive utilizzabili ai fini dell'erogazione dei contributi stabiliti alla presente direttiva ammontano per l'anno 2008 a 2.300.000,00 euro [1].

[1] Salvo eventuali variazioni dovute alla definizione del riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali ed alla conseguente assegnazione delle risorse sul pertinente capitolo di bilancio; l'ammontare esatto sarà comunque reso noto sul sito istituzionale del Ministero, dovendosi ritenere tale forma di comunicazione come utilmente effettuata nei confronti dei soggetti interessati alla procedura.

SEZIONE A) Tipologia degli interventi progettuali: ambiti, obiettivi e metodologie.

A.1. Ambiti.

Per l'anno 2008 i progetti dovranno riguardare ambiti d'azione compresi tra i seguenti, indicando eventualmente l'ambito prevalente:

identificazione e prevenzione del disagio sociale;

accompagnamento ed inclusione sociale di soggetti a rischio di esclusione;

promozione e rafforzamento della partecipazione attiva e responsabile nella comunità locale;

promozione di modelli sulla partecipazione ed integrazione sociale delle persone con disabilità;

promozione di azioni e modalità rivolte alla prevenzione del disagio minorile e giovanile;

promozione di forme di volontariato che prevedano il coinvolgimento dei giovani, sviluppando in tal modo esperienze educative, di partecipazione sociale e di integrazione giovanile.

Le suddette azioni potranno essere realizzate anche in collaborazione con amministrazioni locali, istituzioni scolastiche ed universitarie, nonché con le organizzazioni di terzo settore attive nel territorio di riferimento.

In riferimento a quanto previsto dall'art. 13 della legge n. 266/1991, non vengono presi in considerazione e quindi sono dichiarati inammissibili progetti in materia di:

a) cooperazione internazionale allo sviluppo, che ricadono nella disciplina della legge n. 49/1987;

b) protezione civile.

A.2. Obiettivi.

Le singole iniziative proposte, nell'ambito d'azione prescelto tra quelli di cui al punto A.1., devono essere impostate puntando al raggiungimento di uno o più di uno tra i seguenti obiettivi:

creazione e consolidamento dei legami sociali all'interno di aree urbane o extraurbane disgregate (ad esempio, per effetto di processi recenti di mobilità residenziale in uscita o in entrata);

arricchimento e miglioramento delle capacità individuali di soggetti svantaggiati, sotto il profilo personale, relazionale, professionale;

agevolazione nell'espletamento di attività e nell'accesso e nella fruizione di servizio di pubblica utilità;

promozione di iniziative di volontariato che prevedano, anche attraverso il coinvolgimento di altri enti non profit, delle amministrazioni pubbliche, delle istituzioni scolastiche ed universitarie localmente attive, la partecipazione di giovani di età compresa tra i 14 e i 25 anni, nonché la realizzazione di programmi di formazione e campagne di sensibilizzazione e informazione sulle iniziative di cittadinanza attiva e partecipata nelle quali siano coinvolti i giovani stessi;

sviluppo di politiche di pari opportunità, prevedendo azioni finalizzate alla prevenzione e/o al superamento di tutte le forme di discriminazione o di maltrattamento anche in ambito familiare;

A.3. Metodologie.

Gli obiettivi indicati al precedente punto A.2. devono essere realizzati attraverso metodologie di intervento:

innovative rispetto al contesto territoriale, alla tipologia dell'intervento o alle attività dell'organizzazione;

pilota (prototipali) e sperimentali, finalizzate alla messa a punto di modelli di intervento tali da poter essere trasferiti e/o utilizzati in altri contesti territoriali.

SEZIONE B) Requisiti soggettivi.

Le organizzazioni di volontariato che intendono richiedere il contributo per la realizzazione dei progetti indicati in premessa, devono essere: legalmente costituite da almeno due anni alla data di pubblicazione della presente direttiva nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e (a pena di decadenza) per tutta la durata di attuazione del progetto finanziato e regolarmente iscritte nei registri regionali del volontariato, di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e alle leggi e delibere regionali e provinciali attuative della predetta legge quadro.

I progetti possono essere presentati da:

1) singole organizzazioni di volontariato;

2) più organizzazioni di volontariato congiuntamente.

In entrambe le ipotesi tutte le organizzazioni di volontariato devono:

essere legalmente costituite da almeno due anni alla data di pubblicazione della presente direttiva;

essere iscritte nei registri regionali del volontariato, in ottemperanza a quanto previsto nella legge n. 266 del 1991;

indicare, qualora il progetto proposto venga ammesso a contributo, l'organizzazione capofila alla quale le organizzazioni co-attuatrici conferiscono la rappresentanza ai fini del progetto mediante formale atto di procura legale;

In caso di collaborazioni con enti pubblici o con altri soggetti, rimane in capo all'organizzazione proponente la responsabilità del progetto.

Si precisa, in ogni caso, che ai sensi dell'art. 7 della legge n. 266/1991, l'amministrazione non potrà stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da meno di sei mesi nei registri di cui all'art. 6 della stessa legge.

SEZIONE C) Modalità di presentazione della domanda di contributo, del formulario progettuale e del relativo piano economico.

La domanda di contributo, il connesso formulario e il piano economico, di cui alla presente direttiva, devono essere compilati in carta semplice, secondo lo schema riportato all'interno dell'allegato n. 1.

Sulla busta di spedizione deve essere apposta la dizione: «Progetto sperimentale volontariato - Direttiva 2008»; il plico deve essere indirizzato e spedito tramite raccomandata con avviso di ricevimento o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali - Osservatorio nazionale per il volontariato - Divisione III Volontariato - via Fornovo, n. 8 - 00192 Roma.

Le domande spedite devono pervenire al predetto indirizzo entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente direttiva nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il suindicato termine, qualora coincidente con un giorno non lavorativo, si intende differito al primo giorno non festivo immediatamente successivo.

Il plico può essere, altresì, presentato a mano presso la Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali, Divisione III, al medesimo indirizzo, entro e non oltre le ore 12 del giorno di scadenza del predetto termine. In tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta nelle giornate non festive dalle ore 9 alle ore 12 dal lunedì al venerdì.

La data di acquisizione delle domande è stabilita e comprovata, nel caso di spedizione, dal timbro a data apposto dalla Divisione III della Direzione generale del volontariato e nel caso di presentazione diretta, dalla ricevuta rilasciata dalla suddetta Divisione con l'indicazione della data e dell'ora di consegna.

Rimane a rischio dell'organizzazione l'eventuale ritardo nella spedizione postale o tramite corriere: l'inoltro del plico è infatti ad esclusivo rischio del mittente, essendo l'amministrazione ricevente esonerata da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi di recapito, anche se dovute a cause di forze maggiori.

SEZIONE D) Costi ammissibili al contributo e partecipazione finanziaria dell'organizzazione proponente e/o di altri soggetti.

Il costo complessivo di ciascun progetto, a pena di inammissibilità, non deve superare l'ammontare totale di 50.000,00 euro.

Il costo complessivo comprende la quota di contributo ministeriale (90%), erogato ai sensi della presente direttiva e la quota che è posta a carico dell'organizzazione proponente (10%).

Il costo complessivo del progetto non comprende, invece, l'eventuale co-finanziamento pubblico e/o privato, il quale, in ogni caso, non può costituire né la quota di contributo ministeriale (90%), né la quota parte dell'organizzazione proponente (10%).

L'organizzazione di volontariato proponente deve concorrere in misura pari al 10% del costo complessivo del progetto, specificando dettagliatamente le fonti da cui derivano le risorse stesse (ad esempio: quote associative, donazioni, introiti legati all'attività svolta dall'organizzazione proponente, quote di ammortamento delle strutture, dei servizi, delle attrezzature, del personale impegnato nella realizzazione del progetto).

Tale specifico obbligo deve essere precisato nella domanda di contributo e quindi riprodotto nel piano economico, a conferma della concreta capacità dell'organizzazione di sostenere l'impegno economico connesso alla realizzazione del progetto proposto.

Il legale rappresentante dell'organizzazione proponente o, nel caso in cui il progetto sia presentato congiuntamente ad altre organizzazioni, dell'organizzazione capofila deve sotto la propria responsabilità:

dichiarare che il progetto non è stato già oggetto di contributo da parte di altri fondi pubblici;

indicare l'eventuale co-finanziamento pubblico e/o privato, così come sopra specificato.

Nell'ambito dei costi previsti per le risorse umane, che si prevede di impegnare effettivamente nella realizzazione del progetto, ivi incluse le spese di progettazione, potranno essere ricompresi:

personale dipendente;

collaboratori e/o consulenti esterni;

personale addetto alle pulizie;

rimborsi spese del personale interno ed esterno;

I suddetti costi non devono, a pena di inammissibilità, in ogni caso superare il 30% del costo complessivo del progetto.

Le spese per l'acquisto e/o noleggio per attrezzature, materiale didattico e beni strumentali devono essere, a pena di inammissibilità, contenute entro l'importo massimo 20% del costo complessivo del progetto.

Rimane comunque esclusa dai costi finanziari ogni spesa non riconducibile ad attività previste nel progetto; non sono in ogni caso ammissibili costi finalizzati all'acquisto ed alla ristrutturazione di beni immobili.

I costi generali (affitto, acqua, luce, telefono, ecc.), che costituiscono spese per il contributo dell'intera struttura potranno essere imputati al progetto soltanto in quota parte (e non per l'intero costo sostenuto), attraverso una modalità di ripartizione percentuale commisurata all'utilizzazione della struttura per il progetto.

SEZIONE E) Motivi di inammissibilità.

La richiesta di ammissione al contributo ed il relativo progetto devono, a pena di inammissibilità:

1) essere presentati da parte di una organizzazione che abbia i requisiti soggettivi indicati alla sezione B;

2) essere redatti e compilati in conformità agli schemi di cui all'allegato n. 1 della presente direttiva (allegato che ne costituisce parte integrante e sostan-

ziale) ed essere sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto o dei soggetti proponenti, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci rispetto alle dichiarazioni ed ai requisiti con essi attestati;

3) prevedere una durata delle attività progettuali non superiore a dodici mesi;

4) non riguardare la materia della protezione civile e né essere attinente alla materia di cooperazione internazionale allo sviluppo di cui alla legge n. 49/1987;

5) non prevedere un costo complessivo del progetto superiore ad € 50.000,00, ed all'interno di questo, rispettare la percentuale massima riconoscibile pari al 30% del costo complessivo del progetto per le spese relative alle risorse umane, ivi comprese le spese di progettazione, nonché la percentuale massima del 20% dello stesso ammontare complessivo relativamente all'acquisto e/o noleggio di attrezzature, beni strumentali e materiale didattico;

6) non prevedere l'acquisto e la ristrutturazione di beni immobili;

7) essere corredati, nel caso in cui il progetto venga realizzato da più organizzazioni congiuntamente, o con enti pubblici e/o soggetti privati, da una dichiarazione attestante il ruolo e/o la funzione svolti da ciascuna di esse nella realizzazione del progetto, nonché l'indicazione dell'organizzazione capofila alla quale le organizzazioni co-attuatrici conferiranno la rappresentanza mediante formale atto di procura legale;

8) essere corredati da copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto dell'organizzazione, comprensivi di eventuali integrazioni e redatti conformemente all'art. 3, comma 3, legge n. 266/1991;

9) essere corredati dal *curriculum* dell'organizzazione di volontariato e dal *curriculum* degli eventuali partner non istituzionali indicati e coinvolti nel progetto;

10) essere corredati dalle eventuali attestazioni e/o adesioni rese dal legale rappresentante di altre organizzazioni e/o enti pubblici e privati per i quali è previsto un coinvolgimento nella realizzazione del progetto, con la specifica del ruolo che si intende svolgere;

11) essere corredati da copia conforme all'originale dell'ultimo bilancio consuntivo approvato (secondo le modalità previste dallo statuto dell'organizzazione) con il relativo verbale di approvazione del medesimo bilancio;

12) pervenire, in plico chiuso, entro e non oltre le ore 12.00 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente direttiva nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Costituiscono ulteriori motivi di inammissibilità:

13) la presentazione di più di un progetto da parte della stessa organizzazione, sia in forma singola che associata;

14) la mancata presentazione — entro i termini previsti — da parte dell'organizzazione delle relazioni finali e/o rendicontazioni relative a progetti già finanziati con le precedenti direttive.

Saranno inoltre escluse le domande di contributo proposte da organizzazioni che abbiano ricevuto contestazioni in via amministrativa e/o giudiziaria da parte della Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali - Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, formalizzate mediante atti di autotutela amministrativa o attraverso procedure di natura giudiziaria.

SEZIONE F) Procedura, criteri ed esiti della valutazione dei progetti.

La valutazione dei progetti ai fini dell'ammissibilità al contributo verrà compiuta da una apposita commissione, nominata dal presidente dell'Osservatorio nazionale per il volontariato entro il termine di acquisizione delle domande stabilite nella sezione C.

Le domande ed i plichi pervenuti verranno esaminate prima sotto il profilo di ammissibilità e successivamente si procederà alla valutazione dei progetti dichiarati ammissibili. I criteri sono individuati nella seguente scheda di valutazione:

Criteri individuati per la scheda di valutazione	Punteggio massimo attribuibile
Congruità e coerenza del progetto rispetto all'ambito di intervento individuato tra quelli indicati al punto A.1. della direttiva	0-14
Coerenza tra ambito di intervento individuato (punto A.1), con gli obiettivi (punto A.2) e le metodologie descritte (punto A.3) nella proposta progettuale	0-14
Congruità del progetto rispetto ai fabbisogni e agli obiettivi che si intendono realizzare (es. esigenza individuata, obiettivi, fasi e azioni programmate, realizzazione e risultati previsti	0-14
Rispondenza e congruenza con il contesto sociale e territoriale di riferimento	0-12
Coerenza tra attività che si prevede realizzare nel progetto e piano economico preventivato	0-18
Modalità di individuazione e di coinvolgimento dei destinatari dell'intervento	0-8
Collaborazioni e/o accordi con altre organizzazioni di volontariato, soggetti del terzo settore, gruppi informali, enti pubblici e/o del privato sociale, sindacati, scuole di ogni ordine e grado	0-14
Iniziative di promozione e comunicazione pubblica sul progetto	0-6
Totale	100

La commissione provvederà alla stesura della graduatoria finale che verrà approvata dall'Osservatorio nazionale per il volontariato.

La graduatoria verrà riportata in un provvedimento del Direttore generale che sarà pubblicato sul sito internet del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

La predetta graduatoria contiene l'elenco dei progetti nell'ordine del punteggio decrescente, attribuito dalla commissione di valutazione, finanziabili fino ad assorbimento delle risorse previste dalla presente direttiva.

Non saranno ritenuti idonei, e quindi si riterranno non finanziabili, i progetti che riportino un punteggio inferiore a 40.

Le organizzazioni di volontariato per:

1) la presentazione dei progetti;

2) la predisposizione degli atti formali necessari all'avvio del progetto;

3) l'assistenza tecnica nel corso della esecuzione dei progetti ammessi a contributo;

4) la predisposizione delle relazioni intermedie, finali e delle rendicontazioni dei progetti,

potranno usufruire della consulenza gratuita dei Centri di sevizio per il volontariato (di cui al decreto ministeriale dell'8 ottobre 1997). Al fine di rendere il più efficace l'accompagnamento alle organizzazioni di volontariato nello svolgimento di tali attività, sarà mantenuto uno stretto collegamento, individuando le opportune forme organizzative, tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed il coordinamento dei centri di servizio per il volontariato - CSV-Net ed i restanti centri e i comitati di gestione del Fondo speciale per il volontariato presso ciascuna regione.

SEZIONE G) Comunicazioni e adempimenti gestionali riguardanti i progetti ammessi a contributo - Modalità di erogazione dello stesso.

G.1. Comunicazioni e adempimenti gestionali riguardanti i progetti ammessi a contributo.

L'amministrazione invierà, successivamente alla registrazione da parte degli organi di controllo del decreto direttoriale di impegno, apposita comunicazione circa l'esito della valutazione e della ammissione/non ammissione a contributo.

Le organizzazioni di volontariato ammesse a contributo dovranno, entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, inviare a mezzo raccomandata, con ricevuta di ritorno, la seguente documentazione:

copia conforme all'originale dell'atto di iscrizione nel registro regionale o provinciale di cui all'art. 6 della legge n. 266/1991 dell'organizzazione di volontariato proponente e delle eventuali organizzazioni di volontariato partner e relativa dichiarazione del legale rappresentante da cui risulti il permanere — alla data di presentazione della domanda di contributo — dell'iscrizione al suddetto registro ove ha sede l'organizzazione;

copia conforme dell'atto da cui risulti il conferimento dei poteri al legale rappresentante;

dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'organizzazione dalla quale risulti che il progetto ammesso a contributo, non è e né è stato oggetto di altri finanziamenti/contributi con risorse pubbliche dirette o indirette;

dichiarazione del legale rappresentante relativa alla natura e alle origini delle risorse a carico dell'organizzazione proponente;

dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'organizzazione di volontariato, in cui viene indicata la parte del progetto eventualmente co-finanziata da altre organizzazioni di volontariato, da cooperative sociali, IPAB, Fondazioni, enti pubblici territoriali o altri soggetti, che non è cumulabile con il costo totale del progetto e non può costituire la quota parte dell'ente proponente e capofila;

originale del certificato penale e del certificato relativo a eventuali carichi pendenti del rappresentante legale dell'organizzazione che ha ottenuto il contributo;

composizione dell'attuale organo rappresentativo dell'organizzazione;

codice fiscale dell'organizzazione;

estremi del conto corrente bancario/postale comprensivo: dei codici (CAB, ABI, CIN e IBAN);

copia conforme all'originale dell'ultimo bilancio consuntivo dell'ente approvato;

documentazione inerente l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi dei volontari e degli eventuali destinatari che prenderanno parte alle attività progettuali.

Le suddette dichiarazioni e copie conformi dovranno essere rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Il mancato invio o l'invio anche parziale della documentazione richiesta entro il termine sopra indicato, comporterà la decadenza dal diritto al contributo.

In entrambi i casi, potrà subentrare nel diritto al contributo il progetto immediatamente successivo nella graduatoria di quelli dichiarati ammissibili dalla commissione di valutazione.

Ai fini della stipula della convenzione, in osservanza a quanto previsto dall'art. 7 della legge n. 266/1991, è necessario che l'organizzazione di volontariato sia iscritta da almeno sei mesi nei registri regionali di cui all'art. 6 della stessa legge.

L'avvio delle attività progettuali avviene a seguito della sottoscrizione della convenzione (allegato n. 2) predisposta dall'Amministrazione conformemente al modello allegato alla presente direttiva e comunque entro trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte dell'amministrazione.

Ogni eventuale e motivata richiesta di differimento di tale termine deve essere espressamente autorizzata dalla Divisione III Volontariato della Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali. Le specifiche condizioni ed i termini fondamentali connessi alla concessione del contributo ed alla realizzazione delle attività progettuali risulteranno disciplinati dalla suddetta convenzione.

Il legale rappresentante dell'organizzazione (o dell'organizzazione capofila) deve inviare esplicita dichiarazione recante l'indicazione della effettiva data di inizio delle attività nel rispetto delle modalità indicate dall'amministrazione, intendendosi per tali anche le attività propedeutiche e, contestualmente, un nuovo calendario delle stesse, qualora esso differisca da quanto previsto nel progetto iniziale.

L'organizzazione potrà anche iniziare le attività prima dell'avvenuta ricezione della convenzione sottoscritta da entrambi i contraenti, dandone preventiva comunicazione alla Divisione III Volontariato della Direzione generale; in tale circostanza, laddove per qualsiasi motivo la convenzione non dovesse essere perfezionata rimarranno a carico dell'organizzazione le spese eventualmente sostenute per le attività già svolte, senza alcun diritto di rivalsa o risarcimento nei confronti dell'amministrazione.

Ogni eventuale modifica del progetto, inerente sia gli obiettivi da raggiungere, le metodologie, i tempi, le fasi, la durata, sia le eventuali variazioni nonché compensazioni tra le voci di spesa previste nel piano economico, dovrà essere argomentata e formulata in maniera tale da non stravolgere o alterare l'architettura e le finalità del progetto approvato e comunque dovrà essere presentata entro e non oltre l'inizio dell'ultimo trimestre precedente la chiusura dell'attività progettuale. Tali modifiche dovranno essere preventivamente autorizzate dietro una formale richiesta presentata alla Divisione III Volontariato.

In caso di presentazione congiunta del progetto, all'organizzazione capofila, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione di ammissione al contributo, deve essere attribuita mediante formale atto di procura notarile, la rappresentanza legale ed il potere di incassare, in nome e per conto delle altre associazioni partner dell'iniziativa.

Attività di promozione e comunicazione pubblica del progetto. È fatto obbligo alle organizzazioni beneficiarie di citare in ogni materiale approntato per la realizzazione del progetto la circostanza che il medesimo è realizzato con il contributo del Fondo nazionale per il volontariato - Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Affidamento a soggetti esterni. La realizzazione di progetti finanziati secondo quanto stabilito dalla presente direttiva non può essere in alcun modo affidata a soggetti esterni, salvo il caso di specifiche attività che l'organizzazione non è in grado di svolgere per mancanza di professionalità interne. Tali attività non devono in alcun modo riguardare le funzioni di direzione, coordinamento e gestione.

L'affidamento a soggetti esterni di specifiche attività può essere previsto sin dalla definizione del progetto per il quale si presenta domanda di contributo. In tal caso, all'atto dell'effettiva realizzazione del progetto è necessario presentare documentazione appropriata che illustri nel dettaglio (sia dal punto di vista amministrativo che contabile) le attività che si intendono affidare all'esterno.

Qualora l'esigenza di affidare a soggetti esterni alcune specifiche attività insorga in corso di realizzazione del progetto, è necessario inoltrare all'amministrazione motivata richiesta di autorizzazione, nel rispetto delle condizioni e modalità sopra indicate e di quanto previsto al riguardo nella convenzione.

G.2. Modalità di erogazione del contributo.

Il contributo verrà erogato in due fasi:

la prima quota, su richiesta del beneficiario e comunque fino ad un massimo del 70% dell'ammontare del contributo complessivo concesso, verrà versato previa presentazione di apposita garanzia fideiussoria di cui alla sezione successiva, tenuto conto della disponibilità di cassa sul competente capitolo di bilancio;

la seconda quota, pari al saldo, verrà versata al termine della realizzazione del progetto e a seguito dell'esito positivo dell'accertamento da parte dell'amministrazione della relazione finale sui risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, nonché della verifica della rendicontazione delle spese sostenute per l'intero progetto corredata delle relative fatture e/o giustificativi di spesa.

L'effettiva erogazione del saldo riconosciuto deve avvenire entro dodici mesi a far data dal positivo esito della verifica amministrativo-contabile, tenuto conto delle disponibilità di cassa sul competente capitolo di bilancio.

Il Ministero si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli, nonché di disporre eventuali atti di autotutela di revoca e/o recupero, totale e/o parziale, del contributo già concesso e/o erogato, anche *in itinere*.

Il Ministero si riserva altresì la facoltà di recuperare attraverso l'escussione della garanzia fideiussoria di cui alla successiva sezione H), il contributo già erogato in tutti i casi di irregolarità o di mancato rispetto delle disposizioni stabilite in via amministrativa.

SEZIONE H) Fideiussione.

Le organizzazioni beneficiarie dei contributi devono stipulare apposita fideiussione (bancaria o assicurativa) a garanzia dell'anticipo percepito (pari al 70% del contributo ministeriale al progetto).

La fideiussione, che costituisce costo imputabile al progetto, deve:

a) essere presentata contestualmente alla richiesta di anticipo, secondo il fac-simile predisposto dall'amministrazione e pubblicato sul sito del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

b) essere rilasciata da parte di Istituti bancari e da parte di intermediari finanziari non bancari iscritti negli elenchi previsti dal decreto legislativo n. 385/ 1993 e, specificamente:

elenco speciale vigilato dalla Banca d'Italia (art. 107), consultabile sul sito www.bancaditalia.it;

elenco delle imprese autorizzate da ISVAP all'esercizio nel ramo cauzione, consultabile sul sito www.isvap.it;

c) contenere la clausola della rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944, secondo comma, del codice civile e la clausola del pagamento a semplice richiesta scritta da parte dell'amministrazione che rilevi a carico dell'organizzazione inadempienze nella realizzazione dell'iniziativa o del progetto o rilevi che alcune spese non sono giustificate correttamente dai giustificativi prodotti;

d) contenere l'esplicita dichiarazione della permanenza della sua validità, in deroga all'art. 1957 del codice civile, fino a ventiquattro mesi successivi alla data di presentazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali della rendicontazione finale, desumibile dalla convenzione o da eventuale successiva determinazione ministeriale e, comunque, fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo in forma scritta da parte dell'amministrazione.

SEZIONE I) Controllo e monitoraggio dei progetti finanziati.

La Divisione III della Direzione generale per il volontariato effettuerà attività di controllo e monitoraggio, secondo la normativa nazionale di riferimento, nei confronti delle organizzazioni i cui progetti saranno finanziati.

Potranno essere formulati quesiti direttamente alla Direzione generale, la quale provvederà a diffonderne la conoscenza nei casi ritenuti di interesse generale.

L'Osservatorio nazionale per il volontariato viene coinvolto nella attività di monitoraggio dei progetti ammessi a contributo.

Le organizzazioni di volontariato sono tenute ad inviare una relazione intermedia a metà della realizzazione delle attività progettuali, ossia una relazione sullo stato di avanzamento del progetto accompagnata da un prospetto riepilogativo delle spese sostenute e degli impegni assunti nel periodo di riferimento, da predisporsi nei termini indicati nella convenzione (allegato n. 2) e secondo modelli e formulari che saranno pubblicati sul sito di questo Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

In caso di accertamento di motivi che inducano a ritenere non realizzabile la prosecuzione del progetto, ovvero di un uso del contributo erogato non conforme alle finalità della presente direttiva e del progetto approvato, il Ministero potrà, in qualsiasi momento, anche in ragione delle risultanze delle verifiche amministrativo-contabili della rendicontazione trasmessa dal beneficiario, anche in loco, disporre l'interruzione del progetto con conseguente revoca del contributo già erogato.

In caso di mancata realizzazione dell'intero progetto o di parte di esso o di mancata incompleta rendicontazione a saldo delle spese e degli impegni, il Ministero potrà revocare il contributo già concesso ed erogato in ragione delle attività non eseguite e/o delle spese ed impegni non regolarmente rendicontati. Resta fermo che il Ministero potrà comunque procedere alla revoca totale del contributo già concesso nonostante la documentata realizzazione e rendicontazione di singole attività di progetto, allorché queste ultime appaiono inidonee e/o insufficienti a garantire, da sole, l'effettivo perseguimento e/o raggiungimento degli obiettivi e dei risultati previsti dal progetto.

Entro trenta giorni dal termine delle attività progettuali le organizzazioni di volontariato invieranno alla Divisione III della Direzione generale per il volontariato la relazione finale, nonché il rendiconto amministrativo contabile sul costo complessivo delle spese sostenute, per la verifica di competenza da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

A conclusione della verifica amministrativo-contabile, l'amministrazione provvederà ad erogare la rimanente quota parte del contributo e rilascerà la dichiarazione di svincolo per la polizza fideiussoria.

La presente direttiva, con i relativi allegati, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Roma, 29 luglio 2008

Il Ministro: SACCONI

Registrata alla Corte dei conti il 14 agosto 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 133

ALLEGATO N. 1

FORMULARIO DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

Parte prima

RICHIESTA DI CONTRIBUTO

Al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
Osservatorio nazionale per il volontariato
Direzione Generale per il Volontariato,
l'Associazionismo e le Formazioni sociali
DIVISIONE III Volontariato
Via Fornovo,
00192 - Roma

OGGETTO: *Domanda di contributo per la realizzazione progetto sperimentale di volontariato. Esercizio finanziario 2008 ai sensi dell'art. 12 della Legge 11 agosto 1991, n. 266.*

La/Il sottoscritta/o (Cognome)________________(Nome)______________________ in qualità di rappresentante legale della ____, con sede legale nel comune di ______________________________________ provincia di_____ indirizzo____ cap. __________________ tel. _________________ fax ___________________ e-mail_____________________________________, avente natura giuridica di______________________________, operante nel/nei settore/i di intervento _________________________________nel presentare il progetto sperimentale, allegato alla presente domanda, dal titolo:____
____
____
comportante per la sua realizzazione l'impegno finanziario pari a Euro (in cifre)_____________ (in lettere) ____

CHIEDE

ai sensi del comma 1, lettera d), art. 12 della legge 11 agosto 1991 n. 266 l'assegnazione di un contributo per un importo di € (in cifre)_____________ (in lettere) _____________________________________, pari al 90%[1] del costo totale, per la realizzazione del progetto sopraindicato riguardante ambiti d'azione compresi tra i seguenti, indicando eventualmente l'ambito prevalente:

[__] identificazione e prevenzione del disagio sociale;
[__] accompagnamento ed inclusione sociale di soggetti a rischio di esclusione;
[__] promozione e rafforzamento della partecipazione attiva e responsabile nella comunità locale;
[__] promozione di modelli sulla partecipazione ed integrazione sociale delle persone con disabilità;
[__] promozione di azioni e modalità rivolte alla prevenzione del disagio minorile e giovanile;
[__] promozione di forme di volontariato che prevedano il coinvolgimento dei giovani, sviluppando in tal modo esperienze educative, di partecipazione sociale e di integrazione giovanile.

---
[1] La percentuale del 90% è da intendersi come quota massima.

Per l'anno 2008 i progetti dovranno

La quota a carico dell'organizzazione, proponente sarà di € (in cifre) ____________________(in lettere) ________________________________ pari al 10%[2] del costo complessivo del progetto.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, quindi sotto la propria responsabilità il sottoscritto legale rappresentante dell'organizzazione richiedente il contributo,

DICHIARA

- che l'organizzazione di volontariato è stata legalmente costituita a far data dal __________________;
- che è iscritta al *Registro regionale o provinciale di volontariato*, di cui all' art. 6 della legge n. 266/1991, con provvedimento n. _______________, del __________________ e dichiara che risulta tuttora iscritta al predetto Registro ed opera nei seguenti settori di intervento (quelli indicati nel decreto regionale di iscrizione):
  a) ____
  b) ____
  c) ____
  d) ____
- che il progetto presentato comprensivo dell'Allegato n. 1 (costituito dalla domanda di contributo, del progetto descrittivo e del piano economico) non è stato oggetto di altri finanziamenti/contributi pubblici;
- che le origini e la natura delle risorse a carico dell'organizzazione coprono il 10% del costo complessivo del progetto;
- che l'eventuale co-finanziamento pubblico e/o privato se previsto, non può costituire né la quota di contributo ministeriale(90%), né la quota parte dell'organizzazione proponente (10%) ;
- che non ha precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del DPR n. 313/2002 e non ha in corso procedimenti penali.
  In caso contrario, dovranno essere indicate le condanne riportate e la relativa sentenza, specificando anche se siano stati applicati amnistia, indulto, perdono giudiziale, non menzione, nonché i procedimenti penali pendenti;
- che in caso di presentazione congiunta con altre organizzazioni di volontariato, si impegna a trasmettere atto di procura legale qualora il progetto venisse ammesso a contributo, con firma autenticata da notaio, dei legali rappresentanti delle altre organizzazioni proponenti, attestante l'individuazione dell'organizzazione capofila che intratterà tutti i rapporti con l'Amministrazione erogante il contributo;
- che in caso di ammissione del progetto a contributo trasmetterà i documenti richiesti al punto G.1. della Direttiva.

Inoltre dichiara l'autenticità di tutto quanto dichiarato nella parte seconda del presente allegato – progetto descrittivo.

[2] La percentuale del 10% è da intendersi come quota massima.

Allega alla presente richiesta di contributo la seguente documentazione
(indicare con una X i documenti trasmessi, pena l'esclusione):

- ☐ formulario e piano finanziario costituenti l'Allegato n. 1 della presente direttiva, sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto o dei soggetti proponenti, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, in caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci rispetto alle dichiarazioni ed ai requisiti con essi attestati;
- ☐ attestazione nel caso in cui il progetto venga realizzato da più organizzazioni congiuntamente, o con enti pubblici e/o soggetti privati del ruolo e/o funzione svolti da ciascuna di esse nella realizzazione del progetto, nonché dell'organizzazione capofila alla quale le organizzazioni co-attuatrici conferiranno la rappresentanza mediante formale atto di procura legale;
- ☐ copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto dell'organizzazione, comprensivi di eventuali integrazioni e redatti conformemente all'art. 3, comma 3, legge 266/1991;
- ☐ *curriculum* dell'organizzazione di volontariato ed i *curriculum d*egli eventuali partner non istituzionali indicati e coinvolti nel progetto;
- ☐ attestazioni e/o adesioni rese dal legale rappresentante di altre organizzazioni e/o enti pubblici e privati per i quali è previsto un coinvolgimento nella realizzazione del progetto, con la specifica del ruolo che si intende svolgere;
- ☐ copia conforme all'originale dell'ultimo bilancio consuntivo approvato (secondo le modalità previste dallo statuto dell'organizzazione) con il relativo verbale di approvazione del medesimo bilancio.

Luogo e Data ____________________
(pena l'esclusione)

Firma del Legale Rappresentante
(pena l'esclusione)

____

Rosso aggiunte 28/03/08

Sezione seconda

PROGETTO DESCRITTIVO

1. Informazioni sulla struttura organizzativa

1a. Anagrafica dell'organizzazione proponente

Denominazione	
Sede legale	
Sede Operativa (se diversa dalla sede legale)	
Sede Amministrativa (se diversa da quella legale ed operativa)	
Telefono	
Fax	
e-mail	
Rappresentante legale	

1b. Informazioni sul responsabile del progetto

Cognome e Nome	
Domicilio	
Telefono	
Cell.	
Fax	
e-mail	
Titolo di studio	
Esperienze passate come responsabile di progetto	
Esperienze sul tema specifico del progetto	
Altre informazioni	

1c. Informazioni sul referente amministrativo del progetto

Cognome e Nome	
Domicilio	
Telefono	
Cell.	
Fax	
e-mail	

Titolo di studio	
Esperienze di gestione amministrativa di progetti	
Altre informazioni	

2. Ambito d'azione, obiettivi e metodologie

2a. Ambito d'azione
(*Indicare con una X gli ambiti d'azione, evidenziando l'ambito prevalente*) □ identificazione e prevenzione del disagio sociale; □ accompagnamento e inclusione sociale di soggetti a rischio di esclusione; □ promozione e rafforzamento della partecipazione attività e responsabile nella comunità locale; □ promozione di modelli sulla partecipazione ed integrazione sociale delle persone con disabilità; □ promozione di azioni e modalità rivolte alla prevenzione del disagio minorile e giovanile; □ promozione di forme di volontariato che prevedano il coinvolgimento dei giovani, sviluppando in tal modo esperienze educative, di partecipazione sociale e di integrazione giovanile.

2b. Obiettivi
(*Indicare con una X uno o almeno più di uno degli obiettivi, all'interno dell'ambito d'azione individuato al precedente punto 2a)*) □ creazione e consolidamento dei legami sociali all'interno di aree urbane o extraurbane disgregate (ad esempio, per effetto di processi recenti di mobilità residenziale in uscita o in entrata); □ arricchimento e miglioramento delle capacità individuali di soggetti svantaggiati, sotto il profilo personale, relazionale, professionale; □ agevolazione nell'espletamento di attività e nell'accesso e nella fruizione di servizi; □ promozione di iniziative di volontariato che prevedano, anche attraverso il coinvolgimento di altri enti non profit, delle amministrazioni pubbliche, delle istituzioni scolastiche ed universitarie localmente attive, la partecipazione di giovani di età compresa tra i 14 e i 25 anni, nonché la realizzazione di programmi di formazione e campagne di sensibilizzazione e informazione sulle iniziative di cittadinanza attiva e partecipata nelle quali sono coinvolti i giovani stessi; □ sviluppo di politiche di pari opportunità, prevedendo azioni finalizzate alla prevenzione e/o al superamento di tutte le forme di discriminazione o maltrattamento anche in ambito familiare.

2c. Metodologie

(Indicare con una X la metodologia dell'intervento proposto, nella realizzazione dell'obiettivo/obiettivi individuati al precedente punto 2b)

□ innovative rispetto:
[_] al contesto territoriale
[_] alla tipologia dell'intervento
[_] alle attività dell'organizzazione

□ pilota (prototipali) e sperimentali, finalizzate alla messa a punto di modelli di intervento tali da poter essere trasferiti e/o utilizzati in altri contesti territoriali. Specificare le caratteristiche:

____

____

3. Contestualizzazione della tipologia degli interventi progettuali (indicati al punto n. 2)

3a. Scelta dell'ambito di azione

(Evidenziare le motivazioni che giustificano la scelta dell'ambito d'azione ed il territorio di riferimento)

3b. Coerenza con lo/gli obiettivo/i

(Descrivere ed argomentare la coerenza dello/degli obiettivo/i perseguito/i rispetto al contesto territoriale e sociale di riferimento)

3c. Rispondenza della metodologia/e

(Descrivere ed argomentare la rispondenza della metodologia/e di intervento prescelta in relazione all'ambito di intervento allo/agli obiettivo/obiettivi perseguito/i)

3d. Contesto territoriale e sociale

(Descrivere sinteticamente il contesto territoriale e sociale nel quale il progetto intende intervenire e/o realizzarsi)

4. Descrizione del progetto

4a. Titolo del progetto

____

____

4b. Durata del progetto

(Indicare la durata in mesi)

1 mese [__]; 2 mesi [__]; 3 mesi [__]; 4 mesi [__]; 5 mesi [__]; 6 mesi [__];

7 mesi [__]; 8 mesi [__]; 9 mesi [__]; 10 mesi [__]; 11 mesi [__]; 12 mesi [__].

4c. Progetto in sintesi

(Descrivere in massimo 40 righe il progetto in sintesi).

4d. Risultati attesi

(Descrivere e definire quali risultati il progetto si propone di raggiungere e di realizzare. Max 20/25 righe)

4e. Ambito territoriale di svolgimento e/o realizzazione del progetto

□ Quartiere/Municipio
□ Comune
□ Provincia
□ Regione
□ Altro (specificare, pena l'esclusione) ____

4f. Programmazione descrittiva

Ob. specifico	Attività	Note

4g. Programmazione temporale delle azioni

(Indicare nella tabella mensile la durata di ciascuna azione e attività, indicate nella programmazione descrittiva)

Attività	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

4h. Strumenti di valutazione intermedi e/o finali

(Indicare, solo se previsti, gli strumenti di valutazione intermedi e/o finali eventualmente applicati con riferimento a ciascuna azione/risultato/obiettivo d progetto)

Obiettivo	Attività	Tipologia strumenti

4i. Attività di comunicazione

(Indicare, se prevista, se sono previste attività di comunicazione del progetto)

Descrizione dell'attività	*Mezzi comunicazione utilizzati/coinvolti*

4l. Coinvolgimento dei giovani del territorio/comunità

(Indicare, se previsto, in che modo si intendono coinvolgere i giovani, nonché la funzione che avranno nella realizzazione delle attività progettuali. Max 15/20 righe)

4m. Descrizione delle esperienze precedenti nello stesso settore cui si riferisce il progetto

(Max 10/15 righe)

4n. Eventuali progetti presentati e finanziati negli anni precedenti ai sensi della legge 11.08.1991, n. 266 e relazioni finali presentate sulle attività svolte e finanziate

(Indicare il titolo del/i progetto/i finanziato/i e la data di presentazione della/e relazione/i finale/i)

5 Destinatari dell'intervento

5a. Indicare i criteri e le modalità con cui sono stati o saranno individuati i destinatari dell'intervento

(Max 15/20 righe)

5b. Tipologia, numero e fascia anagrafica

Destinatari	Numero	Fascia anagrafica
Minori		
Adolescenti		
Giovani		
Giovani immigrati		
Famiglie		
Famiglie monoparentali		
Famiglie in difficoltà		
Immigrati		

Profughi		
Rifugiati politici		
Zingari		
Sinti		
Tossicodipendenti		
Alcoldipendenti		
Altre dipendenze *(specificare)* a) ____________ b) ____________ c) ____________		
Detenuti		
Ex detenuti		
Anziani		
Non autosufficienti		
Disabili fisici		
Disabili mentali		
Malati di depressione		
Malati terminali		
Senza fissa dimora		
Senza dimora		
Prostitute		
Altro *(specificare)* a) ____________ b) ____________ c) ____________		

5c. Formazione per i destinatari
(Indicare, se previsto, le caratteristiche del/dei corso/corsi di formazione)

Titolo del corso	N. destinatari	Durata	Verifiche e eventuali strumenti utilizzati

6. Volontari

6a. Informazioni generali sui volontari dell'organizzazione proponente o ente capofila

1. **Numero volontari attivi** _______; di cui n. ___________ iscritti nel libro dei soci

2. **Numero volontari coinvolti nella realizzazione del progetto** ___________________, di cui di età inferiore ai 26 anni n. ________

6b. Ruolo/funzione dei volontari coinvolti nella realizzazione del progetto

Attività	Ruolo/Funzione

6c. Informazioni generali sui volontari delle organizzazioni partner o delle reti di collegamento

Attività	Nome Ente	N. volontari partner

6d. Attività formative rivolte ai volontari
(Indicare, se previsto, le caratteristiche del/dei corso/corsi di formazione)

Titolo del corso	Durata	N. volontari ente proponente/capofila	N. volontari partner	N. volontari reti di collegamento

7. Risorse umane coinvolte
(Indicare nella seguente tabella il numero di persone impegnate nel progetto per profilo professionale e tipo di rapporto con l'organizzazione)

Rapporto del personale con l'organizzazione	***Rapporto del personale con l'organizzazione***					
	Volontari	**Personale che sarà reperito attraverso partenariato (convenzione, protocollo d'intesa, ecc. correlati al progetto)**	**Personale dipendente (rapporto di lavoro con l'ente proponente)**	**Personale esterno (altri collaboratori ad es. con contratti a progetto)**	**Servizio civile**	**Altro specificare la tipologia (pena l'esclusione)**
Responsabile del progetto						
Responsabile amministrativo/contabile						
Psicologo						
Sociologo						
Assistente sociale						
Consulente legale						
Animatore						
Mediatore/Consulente familiare						
Mediatore linguistico culturale						
Infermiere professionale						
Medico						
Psichiatra						
Pensionato						
Casalinga						
Altro (specificare la tipologia, pena l'esclusione) a) ________________ b) ________________ c) ________________ d) ________________						
Totale						

---

8. Presentazione congiunta con altre organizzazioni di volontariato, partner, reti di collegamento e soggetti terzi delegati

8a. Eventuale presentazione congiunta con altre organizzazioni di volontariato
(Aggiungere tante tabelle quanti sono i soggetti coinvolti)

Denominazione	
Natura giuridica	
Rappresentante legale	
Sede legale	
Sede Operativa (se diversa dalla sede legale)	

<table>
<tr><td>Telefono</td><td></td></tr>
<tr><td>Fax</td><td></td></tr>
<tr><td>e-mail</td><td></td></tr>
<tr><td>Referente per il progetto</td><td></td></tr>
<tr><td>Informazioni generali</td><td>- legalmente costituita a far data dal __________________;
- iscritta al Registro regionale o provinciale di volontariato, di cui all' art. 6 della legge n. 266/1991, con provvedimento n. ________________, del ________________ e che è tuttora iscritta al predetto Registro [sì] [no];ed opera nei seguenti settori di intervento (quelli indicati nel decreto regionale di iscrizione):
– ____
– ____
– ____
– ____</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Tipologia di accordo</td><td>Lettera di intenti (obbligatoria, contente la dichiarazione relativa all'iscrizione al registro regionale del volontariato - da allegare alla presentazione della richiesta di contributo) contenete la seguente dichiarazioni: "qualora il progetto venisse ammesso a contributo conferimento all'organizzazione capofila la rappresentanza mediante formale atto di procura legale"</td></tr>
<tr><td>Attività che saranno svolte nell'ambito del progetto</td><td></td></tr>
<tr><td>N. risorse umane dedicate al progetto</td><td></td></tr>
<tr><td>N. volontari dedicati al progetto</td><td></td></tr>
<tr><td>Attività, costi e tipologia di spese che saranno imputabili al progetto presentato dall'ente proponente (riportate nel piano economico - parte terza)</td><td><table>
<tr><th>Attività</th><th>Tipologia di spesa</th><th>Costo</th><th>Macrovoce e voce di spesa del piano economico</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>€</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>€</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>€</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>€</td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Funzione e valore aggiunto al progetto</td><td></td></tr>
</table>

8b. Eventuali partner

(Aggiungere tante tabelle quanti sono i soggetti coinvolti)

Denominazione	
Natura giuridica	
Rappresentante legale	
Sede legale	

<table>
<tr><td>Sede Operativa (se diversa dalla sede legale)</td><td></td></tr>
<tr><td>Telefono</td><td></td></tr>
<tr><td>Fax</td><td></td></tr>
<tr><td>e-mail</td><td></td></tr>
<tr><td>Referente per il progetto</td><td></td></tr>
<tr><td>Se trattasi di organizzazione di volontariato</td><td>legalmente costituita a far data dal _________________;
iscritta al Registro regionale o provinciale di volontariato, di cui all' art. 6 della legge n. 266/1991, con provvedimento n. ________________, del _________________ e che è tuttora iscritta al predetto Registro [sì] [no];ed opera nei seguenti settori di intervento (quelli indicati nel decreto regionale di iscrizione):
- ______________________________
- ______________________________
- ______________________________
- ______________________________</td></tr>
<tr><td>Tipologia di accordo</td><td>Lettera di intenti (obbligatoria come previsto al punto X della Direttiva e da allegare alla presentazione della richiesta di contributo).
Qualora il progetto venisse ammesso a contributo verrà stipulato: [_] protocollo d'intesa; [_] contratto; [_] convenzione; [_] altro specificare la tipologia ______________________________</td></tr>
<tr><td>Attività che saranno svolte nell'ambito del progetto</td><td></td></tr>
<tr><td>N. risorse umane dedicate al progetto come indicato ….</td><td></td></tr>
<tr><td>N. volontari dedicati al progetto</td><td></td></tr>
<tr><td>Attività, costi e tipologia di spese che saranno imputabili al progetto presentato dall'ente proponente (riportate nel piano economico - parte terza)</td><td><table>
<tr><th>Attività</th><th>Tipologia di spesa</th><th>Costo</th><th>Macrovoce e voce di spesa del piano economico</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>€</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>€</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>€</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>€</td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Funzione e valore aggiunto al progetto</td><td></td></tr>
</table>

8c. Altri enti in reti di collegamento[3]

(Aggiungere tante tabelle quanti sono i soggetti coinvolti)

Denominazione	
Natura giuridica	
Rappresentante legale	

[3] La rete di collegamento nella fattispecie dei progetti sperimentali di volontariato non prevede nessun costo/spesa imputabile al progetto, in quanto trattasi dell'attivazione e creazione di relazioni e di legami sociali tra gli enti del terzo settore, incluse le organizzazioni di volontariato.

Sede legale	
Sede Operativa (se diversa dalla sede legale)	
Telefono	
Fax	
e-mail	
Referente per il progetto	
Se trattasi di organizzazione di volontariato	-legalmente costituita a far data dal __________________; -iscritta al *Registro regionale o provinciale di volontariato*, di cui all' art. 6 della legge n. 266/1991, con provvedimento n. ________________, del __________________ e che è tuttora iscritta al predetto Registro **[sì] [no]**; ed opera nei seguenti settori di intervento (quelli indicati nel decreto regionale di iscrizione): – ______________________________ – ______________________________ – ______________________________ – ______________________________
Tipologia di accordo	**Lettera di intenti** (obbligatoria e da allegare alla presentazione della richiesta di contributo). Qualora il progetto venisse ammesso a contributo sarà stipulato uno specifico accordo.
N. risorse umane dedicate al progetto	
N. volontari dedicati al progetto	
Funzione e valore aggiunto al progetto	

8d. Eventuali soggetti terzi delegati[4]

Denominazione	
Natura giuridica	
Rappresentante legale	
Sede legale	
Sede Operativa (se diversa dalla sede legale)	
Telefono	
Fax	
e-mail	
Referente per il progetto	
Attività delegata inclusi i costi	

[4] Cfr. punto G.1. della Direttiva. I soggetti terzi delegati sono diversi da persone fisiche.

<table>
<tr><td>Attività oggetto di delega e relativo costo</td><td>
<table>
<tr><th>Attività</th><th>Tipologia di spesa</th><th>Costo</th><th>Macrovoce e voce di spesa del piano economico</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>€</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>€</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>€</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>€</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Motivazione del ricorso alla delega (illustrare le condizioni e le caratteristiche del progetto che rendono necessario l’apporto di specifiche competenze e/o attività specialistiche che l’ente proponente non ha disposizione)</td><td></td></tr>
<tr><td>Requisiti e competenze possedute dal soggetto terzo per lo svolgimento delle attività delegate (descrivere e allegare documentazione comprovante)</td><td></td></tr>
</table>

Data, ________________________
(pena l’esclusione)

Firma del legale rappresentante
(pena l’esclusione)

____

Parte terza
Piano economico

Organizzazione di volontariato____________________________________

Titolo del progetto ____

1 Attività	2 Tipologia delle spese	3 Costi previsti
(La descrizione deve corrispondere a quanto indicato nelle rispettive parti del progetto descrittivo)	*(Specificare in modo chiaro la voce di costo, tenendo conto dei limiti previsti dalla Direttiva)*	
	A) ATTIVITA' PROMOZIONALI CONNESSE AL PROGETTO (es. seminari e convegni, specificando la tipologia delle attività e dei costi – eccetto i costi per le risorse umane. Specificare la tipologia di spesa, pena l'esclusione)	
	a.	€ 0,00
	b.	€ 0,00
	c.	€ 0,00
Totale macrovoce A		€ 0,00
	B) FUNZIONAMENTO E GESTIONE (funzionali allo svolgimento del progetto e non per il funzionamento dell'associazione)	
	a. Affitto	€ 0,00
	b. Luce	€ 0,00
	c. Acqua	€ 0,00
	d. Telefono	€ 0,00
	f. Spese amministrative (es. materiali di cancelleria, escluso il personale)	€ 0,00
	g. Altro (specificare, pena l'esclusione)	
	g1.	€ 0,00
	g2.	€ 0,00
	g3.	€ 0,00
Totale macrovoce B)		€ 0,00
	C) RISORSE UMANE (Massimo 30% del costo complessivo del progetto, incluse le spese relative alla progettazione. Tali spese devono corrispondere a quanto indicato al punto 7 – Risorse umane coinvolte)	
	C 1 a) Spese personale interno	
	Indicare specificamente le figure professionali, pena l'esclusione:	
	a.	€ 0,00
	b.	€ 0,00
	c.	€ 0,00
	d.	€ 0,00
	e.	€ 0,00
Subtotale C 1 a)		€ 0,00
	C 1 b) Rimborso spese personale interno	
	a. Viaggio	€ 0,00

	b. Vitto	€ 0,00
	c. Alloggio	€ 0,00
	d. Altro (specificare, pena l'esclusione)	
	d1.	€ 0,00
	d2.	€ 0,00
	d3.	€ 0,00
Subtotale C 1 b)		€ 0,00
	C 2 a) Spese personale esterno	
	Indicare specificamente le figure professionali, pena l'esclusione. Il costo che sarà inserito è comprensivo di IVA se dovuta.	
	a.	€ 0,00
	b.	€ 0,00
	c.	€ 0,00
	d.	€ 0,00
	e.	€ 0,00
Subtotale C 2 a)		€ 0,00
	C 2 b) Rimborso spese personale esterno	
	a. Viaggio	€ 0,00
	b. Vitto	€ 0,00
	c. Alloggio	€ 0,00
	d. Altro (specificare)	€ 0,00
	d1.	€ 0,00
	d2.	€ 0,00
	d3.	€ 0,00
Totale macrovoce C)		€ 0,00
	D) SPESE VOLONTARI (in aderenza a quanto previsto dalla L. 266/91)	
	a. Assicurazione contro infortuni e malattie (obbligatoria, pena l'esclusione)	€ 0,00
	b. Assicurazione per responsabilità civile verso terzi (obbligatoria, pena l'esclusione)	€ 0,00
	c. Viaggio	€ 0,00
	d. Vitto	€ 0,00
	e. Alloggio	€ 0,00
	f. Altro (specificare, pena l'esclusione)	
	f1.	€ 0,00
	f2.	€ 0,00
	f3.	€ 0,00
Totale macrovoce D)		€ 0,00

	E) SPESE PER I DESTINATARI DELL'INTERVENTO	
	a. Assicurazione per n.____	€ 0,00
	b. Viaggi	€ 0,00
	c. Vitto	€ 0,00
	d. Alloggio	€ 0,00
	e. Altro (specificare, pena l'esclusione)	
	e1.	€ 0,00
	e2.	€ 0,00
	e3.	€ 0,00
Totale macrovoce E)		€ 0,00
	F) ACQUISTO E/O NOLEGGIO DI BENI STRUMENTALI E MATERIALE DIDATTICO (Massimo 20% del costo complessivo – Specificare la tipologia del bene, pena l'esclusione)	
	a.	€ 0,00
	b.	€ 0,00
	c.	€ 0,00
Totale macrovoce F)		€ 0,00
	G) POLIZZA FIDEIUSSORIA (specificare, pena l'esclusione)	
	g1.	€ 0,00
	g2.	
Totale macrovoce G)		€ 0,00
	H) Altre voci di spesa (Attenzione che non rientrino nelle altre voci di spesa indicate nelle precedenti macrovoci, pena l'esclusione – Specificare, pena l'esclusione)	
	a. Spese per atto di procura legale	€ 0,00
	b.	€ 0,00
	c.	€ 0,00
Totale macrovoce H)		€ 0,00
A)	**Costo complessivo del progetto**	€ 0,00
B)	**Entità del contributo richiesto**	€ 0,00
C)	**Quota a carico dell'Organizzazione proponente (specificare l'origine e la natura delle risorse a carico, pena l'esclusione)**	0 0,00

Eventuale co-finanziamento (pubblico e/o privato, il quale, in ogni caso, non può costituire né la quota di contributo ministeriale (90%), né la quota parte dell'organizzazione proponente (10%).

Attività	**Tipologia di spesa** (pena l'esclusione)	**Costi previsti**

Data, ____________________________(pena l'esclusione)

Firma del legale rappresentante ________________________ (pena l'esclusione)

ALLEGATO N. 2

TRA

il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (qui di seguito denominato Amministrazione), con sede in Roma, Via Fornovo n. 8, (C.F. ____________________________), rappresentato da ____________________, Direttore Generale della Direzione Generale per il Volontariato, l'Associazionismo e le Formazioni Sociali (qui di seguito denominata Direzione Generale).

E

l'organizzazione di volontariato ____ ____ ____________________________(qui di seguito denominata organizzazione); con sede legale in ____, (provincia di _________) Via/Piazza ____________________________________n.___, c.a.p. ___________, C.F.____________________________, e/o P. Iva ______________________________, tel. ____________________, cell. ____________________, fax ____________________, e-mail ______________________________, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n° 266, in persona del legale rappresentante ______________________________ nato a ____________________, il _________, giusti i poteri a lui conferiti con ____ (*nel caso in cui il progetto sia stato presentato da più organizzazioni di volontariato congiuntamente, risulta necessario riportare il nome del rappresentante legale dell'organizzazioni capofila ed indicare gli estremi legali della procura di conferimento dei suoi poteri*).

PREMESSO

- che con Direttiva del , pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. ottobre , il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha dettato: "Modalità per la presentazione di progetti sperimentali di volontariato di cui all'art. 12, comma 1, lettera d), della legge 11 agosto 1991, n. 266, finanziati con il Fondo per il volontariato istituito ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266. Anno 2008", alle quali le parti che sottoscrivono la presente convenzione intendono integralmente riferirsi;
- che, con decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali, firmato in data ________________, registrato dalla Corte dei Conti il ________________, al Reg. n. ________, Foglio n. ______________, pervenuto all'Amministrazione con nota n. ____________ dell'Ufficio Centrale del Bilancio con data ______________, sono stati ammessi a contributo n. ________________ progetti sperimentali di volontariato (di cui all'art. 12, comma 1, lett. d), della legge 11 agosto 1991 n. 266, finanziati con il Fondo per il Volontariato istituito ai sensi dell'art. 12, comma 2, della medesima legge, presentati dalle Organizzazioni di Volontariato, che andranno a valere sulle disponibilità del Fondo per il Volontariato; - capitolo di spesa 5242 – P.G. 1 - esercizio finanziario 2008 per l'importo complessivo di € 2.300.000,00 (duemilionitrecentomila/00);
- che, con il presente atto – redatto in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 12 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 - si intende disciplinare operativamente le modalità amministrative concernenti la concessione del contributo in questione, finalizzato alla gestione e realizzazione del progetto denominato: "____ ____________________________________", per il quale è stato approvato il contributo di € ________________________ (escluso dal campo di applicazione IVA) ____ (in lettere);
- che, pertanto, si rende necessario procedere alla stipula della relativa convenzione con l'organizzazione per la realizzazione del suddetto progetto;

- che, dalla certificazione in atti presentata alla Divisione III Volontariato di questo Ministero, è risultato che in capo al legale rappresentante dell'organizzazione non sussistono procedimenti penali in corso, né carichi pendenti.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
Oggetto della convenzione

L'organizzazione si impegna a realizzare il progetto denominato: "____" nei modi, nei termini e con il rispetto delle condizioni tutte indicate nei rispettivi formulari, accettati dall'Amministrazione (Allegato n. 1 che costituisce parte integrante della presente convenzione).

Art. 2
Avvio attività e durata del progetto

La concessione del contributo ed il presente atto hanno validità pari alla durata indicata dall'organizzazione nel formulario allegato alla richiesta del contributo, ossia di mesi ________ a decorrere dalla data di avvio delle attività.
L'avvio delle attività progettuali avviene a seguito della sottoscrizione della presente convenzione e comunque entro 30 giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte dell'Amministrazione. Entro lo stesso termine l'organizzazione dovrà certificare data di inizio e tipologia di attività con apposita comunicazione a firma del legale rappresentante. Trascorso il suddetto termine di 30 giorni, in assenza di motivazioni giustificative del mancato avvio, l'Amministrazione procederà unilateralmente alla revoca di diritto del contributo.
L'organizzazione potrà anche iniziare le attività prima dell'avvenuta ricezione della convenzione sottoscritta da entrambi i contraenti, dandone preventiva comunicazione alla Divisione III Volontariato della Direzione Generale; in tale circostanza, laddove per qualsiasi motivo la convenzione non dovesse essere perfezionata rimarranno a carico dell'organizzazione le spese eventualmente sostenute per le attività già svolte, senza alcun diritto di rivalsa o risarcimento nei confronti dell'Amministrazione.
Una eventuale domanda di proroga della durata delle attività progettuali dovrà essere preventivamente richiesta in forma motivata ed in caso autorizzata dalla Divisione III Volontariato della Direzione Generale.
In caso di richiesta di proroga delle attività progettuali non può essere invocato in alcun modo l'istituto del silenzio-assenso, dovendosi, piuttosto interpretare il silenzio dell'Amministrazione come rifiuto rispetto alla autorizzazione richiesta.

Art. 3
Monitoraggio delle attività

Il rappresentante legale dell'organizzazione dovrà presentare alla Divisione III Volontariato della Direzione Generale, a metà percorso delle attività progettuali, entro 15 giorni dalla scadenza della fase intermedia decorrente dalla data di avvio delle attività progettuali, una dettagliata relazione intermedia sullo stato di avanzamento e di realizzazione del progetto, accompagnata da un prospetto riepilogativo delle spese sostenute nel periodo di riferimento, utilizzando i modelli predisposti dalla Divisione III Volontariato della Direzione Generale, in formato cartaceo ed elettronico pubblicati nella pagina di canale volontariato del sito del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Entro un mese dal termine delle attività progettuali, il rappresentante legale dell'organizzazione dovrà presentare, utilizzando i modelli predisposti dalla Divisione III Volontariato della Direzione Generale, un dettagliato rapporto conclusivo sull'attività svolta e sugli obiettivi raggiunti, la rendicontazione dei costi sostenuti per la realizzazione del progetto, corredata dai giustificativi di spesa quietanzati secondo le indicazioni fornite negli "*Indirizzi di Gestione dei progetti 2008*" (pubblicati anch'essi sul suddetto sito istituzionale), oltre alla compilazione di due questionari, di cui uno deve essere sottoscritto dal responsabile del progetto e/o dal presidente dell'organizzazione (*Questionario rivolto ai Presidenti dell'* organizzazione *e/o Responsabili del progetto*) e l'altro da ogni singolo volontario che ha preso parte al progetto finanziato (*Questionario rivolto ai volontari che hanno preso parte al progetto*), tutti pubblicati sul sito istituzionale di questo Ministero.

In assenza di motivazioni giustificative di eventuali ritardi nella consegna della relazione intermedia, del prospetto riepilogativo delle spese sostenute, della relazione finale nonché della rendicontazione a consuntivo dei costi sostenuti per la realizzazione del progetto corredato dai giustificativi di spesa quietanzati, la Divisione III Volontariato della Direzione Generale potrà procedere alla revoca del contributo.

Art. 4

Modalità di erogazione del contributo

Per la realizzazione del progetto verrà corrisposto all'organizzazione (o all'organizzazione capofila, nel caso di progetti presentati da più organizzazioni di volontariato congiuntamente) un contributo pubblico, pari a € ________________ (escluso dal campo di applicazione IVA), ____ (in lettere).

L'Amministrazione corrisponderà l'anzidetto importo in due soluzioni: una, quale anticipo su richiesta del beneficiario e comunque fino <u>ad un massimo del 70%</u> del contributo concesso dall'Amministrazione (previa presentazione di apposita garanzia fideiussoria - così come previsto nella sezione G.2 della Direttiva 2008 - tenuto conto delle disponibilità di cassa sul corrispondente capitolo - e l'altra, a consuntivo del progetto, <u>pari al saldo spettante</u> (sulla base della presentazione di una dettagliata relazione finale, attestante i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, nonché della rendicontazione dei costi sostenuti per la realizzazione del progetto, corredata dai relativi giustificativi di spesa quietanzati, riportanti la dicitura: *"progetto finanziato dall'Osservatorio Nazionale per il Volontariato – Direttiva 2008, legge 266/1991"*) e previa verifica amministrativo-contabile sulla rendicontazione dei costi sostenuti, presentata dall'organizzazione.

Il contributo viene erogato con le modalità del rimborso a costi effettivi. Saranno oggetto di rimborso unicamente quelle spese che risultino effettivamente sostenu-te, regolarmente contabilizzate, strettamente coerenti con le attività del progetto e conformi al relativo piano economico; le spese dovranno inoltre essere contenute entro i limiti autorizzati, riferiti al periodo di durata prestabilito del progetto e correttamente rendicontate.

La rendicontazione amministrativo-contabile del progetto dovrà essere presentata dall'organizzazione secondo le modalità stabilite negli"*Indirizzi di Gestione dei progetti 2008*", pubblicati sul sito istituzionale.

Ove dalla rendicontazione prodotta e/o dalla verifica amministrativo-contabile che verrà effettuata sulla stessa da parte del Ministero dovesse risultare un costo del progetto inferiore a quanto previsto nel piano economico ovvero l'inammissibilità, in tutto o in parte, dei giustificativi di spesa presentati nelle forme stabilite dalla Direttiva e dai suddetti "*Indirizzi di Gestione dei progetti 2008*", la Divisione III Volontariato della Direzione Generale provvederà a richiedere all'organizzazione la differenza fra quanto indebitamente percepito a titolo di anticipazione e quanto effettivamente riconosciuto; ciò potrà avvenire anche attraverso una decurtazione dalla liquidazione dell'eventuale saldo spettante, operando una compensazione con le somme non dovute,

maggiorate da interessi legali; qualora ciò non dovesse risultare sufficiente a recuperare la differenza fra il percepito ed il riconosciuto, l'organizzazione sarà comunque tenuta alla restituzione di quanto indebitamente percepito, oltre agli interessi legali maturati, decorrenti dalla data di effettiva disponibilità delle risorse da parte dell'organizzazione (accredito sul conto corrente).
In ogni caso, il saldo definitivo e la spettanza dell'intero ammontare del contributo risulteranno sottoposti al nulla osta della Divisione III Volontariato della Direzione Generale.
Sia per il pagamento dell'anticipo del contributo che del saldo spettante, la competenza amministrativa è fissata in capo alla Divisione III Volontariato, che provvederà all'accredito dei relativi importi all'organizzazione a mezzo bonifico bancario sul conto corrente bancario [__] o postale [__], comunicato dall'organizzazione, n. ____________________________; ABI ____________________________; CAB ________________________________, CIN ____________________; Codice IBAN ____; in essere presso la Banca di ____________ Via ____, Provincia __________________; Agenzia ____ n._____ ; c.a.p. _________o ufficio postale agenzia ________ n° ______ sita in Via/Piazza ________________________________.

Art. 5
Fideiussione

Al fine di garantire l'anticipo di cui al precedente articolo, l'organizzazione deve presentare, contestualmente alla richiesta di erogazione, idonea cauzione mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, redatta conformemente al modello pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali per un importo di € ……………………………………………(*in cifre*), ………………………………………………… (*in lettere*) pari all'anticipo del 70% del contributo ministeriale complessivamente concesso al progetto.
Gli oneri relativi alla suddetta polizza potranno essere rendicontati a consuntivo tra i costi ammissibili al contributo.

Art. 6
Modifiche progettuali

Ogni eventuale modifica del progetto, inerente sia gli obiettivi da raggiungere, le metodologie, i tempi, le fasi, la durata, sia le eventuali variazioni nonché compensazioni tra le voci di spesa previste nel piano economico, dovrà essere argomentata e formulata in maniera tale da non stravolgere o alterare l'architettura e le finalità del progetto come approvato e comunque dovrà essere presentata entro e non oltre l'inizio dell'ultimo trimestre precedente la chiusura dell'attività progettuale. Tali modifiche dovranno essere preventivamente autorizzate dietro una formale richiesta presentata alla Divisione III Volontariato.
Il consuntivo finale delle spese (rendicontazione a consuntivo), dovrà quindi rispettare le singole voci di spesa del piano economico approvato dalla Commissione di valutazione, salvo modifiche autorizzate dalla Divisione III Volontariato della Direzione Generale, ed essere redatto secondo le indicazioni contenute nei citati "*Indirizzi di Gestione dei progetti 2008*".

Art. 7
Verifiche e poteri di autotutela

La Divisione III Volontariato della Direzione Generale e l'Osservatorio Nazionale per il Volontariato si riservano la facoltà di effettuare il monitoraggio ed il controllo nel corso dello svolgimento del progetto, per verificarne il corretto andamento, anche attraverso soggetti terzi appositamente autorizzati. L'organizzazione ha l'obbligo di collaborare alle attività di monitoraggio e di valutazione in itinere che saranno attivate dalla Divisione III Volontariato della Direzione Generale e dall'Osservatorio Nazionale per il Volontariato.
In caso di inadempimenti o ritardi nella realizzazione del progetto, la Divisione III Volontariato della Direzione Generale, trasmetterà all'organizzazione un invito al quale dovrà essere ottemperato entro un termine stabilito.

L'inutile decorrenza di detto termine determinerà l'automatica revoca della concessione del contributo e del presente atto, fermo restando il diritto dell'Amministrazione in ordine al risarcimento dei danni e delle maggiori spese nelle quali dovesse incorrere per effetto della revoca.

Art. 8
Obblighi generali

L'organizzazione si impegna ad operare nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti. L'Amministrazione non è responsabile per eventuali danni che possano derivare a terzi dalla gestione delle attività effettuate in esecuzione della realizzazione delle attività progettuali.

L'organizzazione è direttamente responsabile dell'osservanza di tutti gli obblighi di legge e di contratto di lavoro di cui sono destinatari i datori di lavoro, compresi quelli in materia di previdenza ed assistenza, di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ed in materia antinfortunistica.
L'organizzazione ha l'obbligo di citare esplicitamente in ogni materiale approntato per la realizzazione del progetto (brochure, siti web, pubblicazioni, pieghevoli, manifesti, ecc.) che esso è stato finanziato dal Fondo dell'Osservatorio Nazionale per il Volontariato – Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (ex legge 266/1991).
L'utilizzo e/o pubblicazione del logo ministeriale dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione, previa istanza dell'organizzazione a firma del rappresentante legale corredata con le bozze dei materiali sui quali si intende apporre lo stesso logo.
Nel caso di utilizzo *per altre iniziative e/o attività* dei prodotti realizzati con il contributo concesso è necessaria apposita autorizzazione da parte dell'Amministrazione.

Art. 9
Obbligo di riservatezza e trattamento dei dati

Tutti i soggetti impiegati dall'organizzazione nelle attività progettuali previste dalla presente convenzione sono tenuti ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona fisica e giuridica, salvo specifica autorizzazione dell'Amministrazione, per quanto riguarda fatti, dati, cognizioni, documenti ed oggetti di cui siano venuti a conoscenza o che siano resi noti in ragione della presente convenzione.
L'organizzazione dà garanzia che il personale impiegato nelle attività del progetto sia a conoscenza e rispetti gli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa in materia.
L'Amministrazione informa che i dati personali raccolti per lo svolgimento del progetto saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità del procedimento stesso di finanziamento del progetto ed in conformità agli obblighi previsti dalla legge. Il relativo trattamento non richiede il consenso dell'interessato ai sensi dell'articolo 18 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ad autorità pubbliche locali e nazionali in conformità ad obblighi di legge.

Art. 10
Obblighi assicurativi

L'organizzazione, in persona del legale rappresentante, garantisce che i volontari ed i destinatari coinvolti nelle attività progettuali sono coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie, nonché per la responsabilità civile verso i terzi (art 4, comma 1, ex L. 266/1991), esonerando espressamente in tal senso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. L'organizzazione di volontariato, in persona del legale rappresentante, garantisce altresì di essere in regola con gli oneri e gli obblighi di legge in materia fiscale.

Art. 11
Foro competente

Le spese di bollo e registrazione, in caso d'uso, sono a carico dell'organizzazione.
Per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e/o validità del presente atto, o comunque connessa o dipendente, è competente il Foro di Roma.

Art. 12
Disciplina residuale

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si applicano i principi della concessione amministrativa, convenendo espressamente le Parti che tale istituto si conforma al rapporto in questione

La presente convenzione si compone di 12 articoli.

Roma, lì__________________

Per il Ministero Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
Il Direttore Generale del Volontariato,
l'Associazionismo e le Formazioni Sociali

____

Per l'organizzazione di volontariato
Il legale rappresentante

____

08A06374

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-211) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00